



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

n° 33 del 31.08.2022

Oggetto: Adozione Regolamento del Parco ai sensi dell'art. 11 della legge n. 394/1991 e s.m.i.

L'anno 2022, giorno 31 del mese di agosto, presso il Municipio di Aosta, Piazza Emile Chanoux 1, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente.

Assume le funzioni di Segretario Bruno BASSANO assistito da Pier Giorgio MOSSO per la redazione del verbale.

Dei componenti sono presenti n. 7 come risulta qui di seguito:

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
1	CERISE	Italo	Presidente	X	
2	JOCALLAZ	Bruno	Vicepresidente	X	
3	CAPIRONE	Enrico	Componente	X	
4	DUPONT	Giuseppe	Componente		X
5	FARINA	Antonio	Componente	X	
6	FRANZETTI	Barbara	Componente	X	
7	PICCO	Cristiano	Componente	X	
8	VERCELLINO	Luigi	Componente	X	
9					

Il Consiglio Direttivo

- Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14 del 10.12.2009, divenuta esecutiva in data 06.04.2010, è stato adottato il testo del Regolamento del Parco, redatto contestualmente al Piano del Parco e al Piano pluriennale economico e sociale al fine di coordinare i tre strumenti di gestione previsti dalla Legge n. 394/1991 e s.m.i., inviato al Ministero dell'Ambiente nel maggio 2010 per l'avvio dell'iter di approvazione;
- negli anni seguenti è proseguito l'iter di approvazione, da parte della Regione Piemonte e della Regione autonoma Valle d'Aosta, del Piano del Parco e del Piano pluriennale economico e sociale, concluso nel 2019;
- la costante evoluzione della normativa italiana e comunitaria in materia ambientale ha comportato la necessità di adeguamento e integrazione dei contenuti del Regolamento del Parco adottato e pertanto il Ministero vigilante ha ritenuto di predisporre una "Proposta di format per i Regolamenti dei Parchi nazionali" frutto anche dell'esperienza maturata attraverso le istruttorie tecniche condotte sulle proposte di Regolamento presentate da alcune aree protette; tale Format contiene le indicazioni per la redazione, una struttura di indice e la previsione di Allegati che non presentano natura specificamente regolamentare ma contributi tecnici e applicativi, modificabili nel tempo con maggiore elasticità;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12.02.2020, ora Ministero della Transizione Ecologica (MITE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 25.02.2020, il Parco Nazionale Gran Paradiso è stato designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC), la cui gestione è stata delegata all'Ente Parco;

- nel corso del 2021 è stata completata la revisione del Regolamento del Parco sulla base degli aggiornamenti normativi, in particolare per quanto riguarda le foreste e gli habitat Natura 2000 e con le integrazioni dell'articolato normativo, sulla base del format ministeriale;
- il testo aggiornato è stato presentato in occasione del Consiglio Direttivo del 13 luglio 2021, che ha ritenuto di avviare un esame approfondito attraverso un gruppo di consiglieri;
- Esaminato il testo del Regolamento del Parco allegato alla presente deliberazione, costituito da n. 94 articoli;
- Richiamato l'art. 11 della legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;
- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 9, comma 10, della L. 394/1991;
- Richiamato il D.M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.;
- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione ecologica del 23 febbraio 2022, prot. n. 0000097;
- Con votazione palese avente il seguente esito:
 - presenti e votanti: n. 7
 - voti favorevoli: n. 6
 - voti contrari: n. =
 - astenuti: n. n. 1 (Farina)

delibera

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche e integrazioni, il Regolamento del Parco, costituito da n. 94 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il Regolamento del Parco al Ministero della Transizione Ecologica per l'avvio dell'iter di approvazione;
3. di demandare alla Direzione la predisposizione degli allegati individuati nel testo del Regolamento con le lettere da A a P, contenenti indicazioni tecniche e applicative con l'esclusione di ulteriori contenuti di carattere regolamentare;
4. di trasmettere la presente deliberazione agli organi competenti e vigilanti per le rispettive determinazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Dott. Italo CERISE)

Il Direttore Segretario
(Dott. Bruno BASSANO)

f.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del

Torino, li

Il Direttore
Dott. Bruno Bassano

ATTIVITÀ DI VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)

Deliberazione trasmessa con nota prot. n. del
..... tramite raccomandata con avviso di ricevimento

- Al Ministero della Transizione Ecologica (MITE)
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
- Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al MITE in data come risulta da avviso di ricevimento

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. del da parte del MITE
- per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del MITE

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. del del MITE pervenuta in data

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al MITE in data con

ANNULLAMENTO

Disposto dal MITE con nota prot. n. del

NOTE

Il Segretario
Dott. Bruno Bassano

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Via Pio VII 9 - 10135 TORINO



REGOLAMENTO DEL PARCO

Art. 11 della legge n. 394/1991 e s.m.i.

(approvato con deliberazione n. 33 adottata dal Consiglio Direttivo il 31.08.2022)

Indice Regolamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Finalità, efficacia e coordinamento

- ART. 1 Finalità ed efficacia
- ART. 2 Coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione

Capo II - Autorizzazioni, nulla osta e valutazioni ambientali

- ART.3 Divieti di carattere generale
- ART. 4 Nulla osta
- ART.5 Autorizzazioni
- ART.6 Norme in materia di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e valutazione d'incidenza

TITOLO II NORME D'USO DEL TERRITORIO

Capo I - Norme generali

- ART.7 Rispetto della quiete, limiti emissioni sonore e luminose
- ART.8 Sorvolo dei velivoli
- ART.9 Accensione di fuochi e abbruciamenti
- ART.10 Salvaguardia della pulizia dei luoghi
- ART.11 Campeggio e bivacco
- ART.12 Riprese fotografiche, video e cinematografiche
- ART.13 Introduzione di armi ed esplosivi - Divieti
- ART.14 Introduzione di armi ed esplosivi – Dergoghe ai divieti
- ART.15 Introduzione di cani

Capo II - Accesso e fruizione

- ART.16 Accesso al Parco – Accessibilità per persone con disabilità
- ART.17 Circolazione e sosta con veicoli motorizzati
- ART.18 Percorrenza lungo la rete sentieristica

TITOLO III CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E TUTELA DI ACQUE, SUOLO E PAESAGGIO

Capo I - Componenti floristiche

- ART.19 Tutela della flora spontanea
- ART.20 Raccolta delle specie vegetali erbacee commestibili e officinali

- ART.21 Raccolta dei prodotti del sottobosco
- ART.22 Boschi soggetti a particolare tutela e alberi monumentali

Capo II - Componenti faunistiche

- ART.23 Divieti
- ART.24 Abbattimenti
- ART.25 Destinazione delle spoglie
- ART.26 Catture di fauna selvatica
- ART.27 Cessione degli animali a scopo di reintroduzione o ripopolamento
- ART.28 Catture di avifauna a scopo di inanellamento
- ART.29 Abbattimento conseguente alla cattura
- ART.30 Pesca e prelievi di fauna ittica
- ART.31 Reintroduzioni
- ART.32 Ripopolamenti di fauna ittica
- ART.33 Danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agro-pastorale
- ART.34 Danni provocati da animali predatori al patrimonio zootecnico
- ART.35 Affidamento e destinazione di reperti osteologici e faunistici rinvenuti nel Parco

Capo III - Risorse idriche, equilibri idraulici e idrogeologici

- ART.36 Tutela delle acque
- ART.37 Flussi minimi vitali e prelievi idrici

Capo IV - Componenti geofisiche

- ART.38 Raccolta di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili
- ART.39 Tutela delle singolarità geologiche e geomorfologiche
- ART.40 Cave, miniere e discariche. Prelievo di materiale lapideo per interventi di recupero

Capo V - Ricerca scientifica e monitoraggio ambientale

- ART.41 Attività di ricerca e monitoraggio
- ART.42 Prelievi a fini didattici e scientifici

TITOLO IV VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ COMPATIBILI

Capo I - Attività pastorali

- ART.43 Definizione di pascolo
- ART.44 Modalità di svolgimento del pascolo
- ART.45 Misure di gestione
- ART.46 Piani pastorali

Capo II - Attività agricole

- ART.47 Attenzioni e divieti
- ART.48 Pratiche colturali
- ART.49 Attrezzature agricole

Capo III - Attività forestali

- ART.50 Procedure per la gestione dei boschi e per gli interventi selvicolturali
- ART.51 Indirizzi gestionali per categorie e tipi forestali
- ART.52 Tagli e prelievi
- ART.53 Turni minimi e matricinatura dei cedui
- ART.54 Criteri per il rilascio di alberi per la biodiversità
- ART.55 Accesso al bosco ed esbosco dei prodotti forestali
- ART.56 Trattamento delle ramaglie e dei residui degli interventi selvicolturali
- ART.57 Trattamento degli arbusti, della vegetazione avventizia e del novellame
- ART.58 Altri interventi nelle superfici forestali

Capo IV - Svolgimento di attività sportive, ricreative e educative

- ART.59 Attività sportive, alpinistiche, escursionistiche e ciclistiche
- ART.60 Manifestazioni sportive, ricreative e culturali

Capo V - Attività artigianali e commerciali

- ART.61 Attività artigianali e commerciali

Capo VI - Attività turistiche e di servizio

- ART.62 Attività di educazione ambientale
- ART.63 Guide del Parco e visite guidate

Capo VII - Sostegno alle comunità locali

- ART.64 Concessione di finanziamenti e contributi
- ART.65 Marchio di qualità

TITOLO V USI, COSTUMI, CONSUETUDINI DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI, OCCUPAZIONE GIOVANILE E VOLONTARIATO

- ART. 66 Tutela e valorizzazione della cultura locale
- ART. 67 Usi civici
- ART. 68 concessione in uso del patrocinio e del logo istituzionale a enti terzi
- ART. 69 Attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile volontario

TITOLO VI TIPOLOGIA E MODALITÀ DI COSTRUZIONE OPERE E MANUFATTI

Capo I – Interventi e opere di carattere edilizio

- ART.70 Edifici e aggregati di interesse storico-culturale
- ART.71 Edifici privi di interesse storico-culturale e nuovi edifici
- ART.72 Spazi aperti di pertinenza degli edifici
- ART. 73 Sostenibilità energetica degli interventi sul patrimonio immobiliare
- ART.74 Installazione di cantieri, depositi, strutture provvisorie, piccoli manufatti e arredo urbano
- ART.75 Aree attrezzate a nuovi campeggi e a picnic
- ART.76 Attrezzature in quota

Capo II – Interventi e opere di carattere viario

- ART.77 Viabilità carrabile ordinaria
- ART.78 Viabilità forestale e poderale
- ART.79 Sentieri e opere connesse
- ART.80 Segnaletica e attrezzamento sentieri
- ART.81 Parcheggi e aree di sosta

Capo III – Difesa del suolo e interventi di recupero ambientale

- ART.82 Opere di difesa e sistemazione del suolo
- ART.83 Utilizzo di organismi vegetali negli interventi di recupero ambientale, rimboschimento e rinfoltimento

Capo IV – Reti e impianti

- ART.84 Reti di distribuzione dei servizi e impianti tecnologici
- ART.85 Reti e impianti per l'energia elettrica e per l'esercizio delle telecomunicazioni
- ART.86 Impianti esistenti per la produzione di energia elettrica
- ART.87 Piccoli impianti idroelettrici e a uso idropotabile

- ART.88 Impianti di trasporto a fune, a nastro e piste di sci

TITOLO VII SANZIONI

Capo I – Sanzioni amministrative

- ART.89 Illeciti amministrativi
- ART.90 Sanzioni e vigilanza
- ART.91 Vigilanza, procedure amministrative e contenzioso

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART.92 Danno ambientale
- ART.93 Deroghe e limitazioni
- ART.94 Regolamenti operativi e disciplinari vigenti

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Finalità, efficacia e coordinamento

ART. 1 - Finalità ed efficacia

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso per il perseguimento delle finalità di tutela del patrimonio naturale nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali. Esso ha efficacia su tutto il territorio del Parco come delimitato nella perimetrazione ufficiale vigente.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento sono finalizzate a garantire e promuovere in forma coordinata, nelle aree comprese nel Parco, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale così come previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1991 n.394 anche con riferimento ai principi della gestione ecosostenibile stabiliti nelle normative nazionali e internazionali e nella certificazione EMAS dell'Ente Parco.
3. Il presente Regolamento acquista efficacia al termine dell'iter procedimentale di cui al comma 6 dell'art.11 della legge 6 dicembre 1991 n.394.

ART. 2 - Coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n.394, il presente Regolamento persegue gli obiettivi di tutela della biodiversità e di tutte le componenti ambientali, anche con riguardo al paesaggio, in coerenza con le norme ed in principi di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 nonché alla legge 9 gennaio 2006 n.14.
2. Il territorio del Parco, in conformità all'art.12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n.394 è suddiviso nelle seguenti zone omogenee, come individuate dal Piano del Parco e dalla relativa cartografia:
 - A. Riserva integrale, suddivisa nelle sottozone: A1 - Sistema d'alta montagna e A2 - Sistema delle aree naturali;
 - B. Riserva orientata, suddivisa nelle sottozone: B1- Riserva generale orientata e B2 - Riserva generale orientata al pascolo;
 - C. Zona agricola di protezione;
 - D. Zona di promozione economico-sociale, suddivisa nella sottozona D1 - Aggregati storici.
3. Le norme contenute nel Piano del Parco e nel Piano di gestione della ZSC/ZPS IT1201000 Parco Gran Paradiso sono coerenti con le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Capo II- Autorizzazioni, nulla osta e valutazioni ambientali

ART. 3 - Divieti di carattere generale

1. Nel territorio del Parco, secondo quanto espressamente previsto dall'art.11 comma 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, sono vietate le attività e le opere che compromettono la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la flora e la fauna e gli habitat.
2. Devono intendersi in ogni caso vietati:

- a. la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agrosilvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
 - b. l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali e materiali lapidei;
 - c. la modificazione del regime delle acque;
 - d. lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco;
 - e. l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alte razioni dei cicli biogeochimici;
 - f. l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
 - g. l'uso di fuochi all'aperto;
 - h. il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
3. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, secondo quanto espressamente prescritto dall'art. 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

ART. 4 - Nulla osta

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e fatto salvo quanto disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco (NTA), il rilascio di titoli abilitativi relativi ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco. I nulla osta previsti dal presente Regolamento sono rilasciati dal Direttore, in forma scritta e motivata, con le specifiche attribuzioni e modalità previste dalla legge e dallo Statuto dell'Ente Parco.
2. Il nulla osta viene rilasciato sulla base di una istruttoria tecnica predisposta da una Commissione composta dai competenti dei servizi dell'Ente e dalla Direzione; ai lavori di detta commissione possono presenziare, nell'esercizio della verifica della gestione di cui all'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, i consiglieri membri del Consiglio direttivo. Ai lavori della commissione partecipa un esperto di architettura montana contemporanea, qualora l'intervento riguardi un ambito o un edificio di pregio.
3. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del Piano e del Regolamento. Il nulla osta dell'Ente Parco non è richiesto per le attività di edilizia libera di cui al DPR 6 giugno 2001 n.380, e s.m.i. Deve essere in ogni caso acquisito il nulla osta dell'Ente Parco, allorché la tipologia di intervento, pur annoverandosi tra quelle di cui agli artt. 6, comma 2, 22 e 23 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e 19 comma 1 di cui alla legge 7 agosto 1990 n.241, non rientri tra quelli di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco, ovvero con l'allegato Piano di gestione della ZSC/ZPS IT1201000 Parco Gran Paradiso.
4. Nelle aree di promozione economica e sociale, corrispondenti alle zone D del Piano del Parco, gli interventi edilizi sono autorizzati dagli enti locali competenti, dandone preventiva comunicazione all'Ente Parco, ove sussistano le seguenti condizioni:

- a. in presenza di piano del Parco e di regolamento vigenti, le cui previsioni siano state recepite dai Comuni nei rispettivi strumenti urbanistici;
- b. gli interventi non comportino una variante degli strumenti urbanistici vigenti;
- c. gli interventi siano conformi alle prevalutazioni e alle condizioni d'obbligo delle Misure di conservazione regionali.

In caso di non conformità alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), il direttore dell'Ente Parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro 45 giorni dal ricevimento.

5. Il nulla osta può essere rilasciato senza preventiva istruttoria da parte della Commissione di cui al comma 2 in caso di:
 - a. interventi di piccola entità, quali manutenzioni straordinarie;
 - b. modesti interventi nelle pertinenze dei fabbricati e in generale interventi che non comportino modifiche di volumetria, superficie, aspetto esteriore dei fabbricati e di destinazione d'uso;
 - c. interventi urgenti o indifferibili di pubblica utilità o relativi al ripristino di pubblici servizi;
 - d. opere provvisoriale e di cantiere relative a lavori autorizzati dall'Ente Parco.
6. Gli interventi definiti di somma urgenza dalla normativa vigente, volti a eliminare situazioni dannose o pericolose per l'incolumità pubblica e privata, derivanti da eventi non prevedibili, effettuati nell'immediatezza del verificarsi dell'evento, sono realizzabili previa comunicazione all'Ente Parco. È in ogni caso disposto un sopralluogo congiunto tra il soggetto proponente e il Corpo di Sorveglianza dell'Ente.
7. La documentazione da produrre a corredo dell'istanza di nulla osta è elencata nell'ALLEGATO A. In caso di incompletezza della documentazione, l'Ente assegna un termine di 30 giorni per l'integrazione della documentazione stessa. Il termine di conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa. In caso di mancata esibizione della documentazione integrativa richiesta, il procedimento viene archiviato.
8. Per interventi, opere e impianti che necessitano di nulla osta, il richiedente deve obbligatoriamente dare comunicazione scritta all'Ente Parco dell'inizio e della fine lavori.
9. L'eventuale provvedimento di diniego è affisso contemporaneamente all'Albo pretorio del Comune interessato e all'Albo pretorio dell'Ente Parco, per la durata di sette giorni.

ART. 5 - Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni previste dal Regolamento sono rilasciate dal Direttore, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, corredata dalla documentazione indicata negli allegati e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
2. Le istanze di autorizzazione sono presentate in forma scritta alla Direzione del Parco e sono debitamente motivate. In caso di incompletezza dell'istanza, i termini sono interrotti. L'Ente Parco assegna un termine di quindici giorni per l'integrazione della stessa. Il termine di conclusione del procedimento decorre nuovamente dal ricevimento della documentazione integrativa. Nel caso di mancata produzione della documentazione richiesta, il procedimento viene archiviato.
3. L'autorizzazione è nominativa ed oltre alle generalità del soggetto autorizzato, deve contenere:
 - la descrizione dell'attività da svolgere;

- il periodo di validità;
 - l'oggetto di autorizzazione;
 - le zone del Parco in cui l'attività può essere svolta;
 - le eventuali prescrizioni imposte dall'Ente.
4. L'autorizzazione è valida esclusivamente per il periodo di tempo e per le zone in essa indicate e non è cedibile a terzi. Il soggetto autorizzato assicura lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle normative di legge ed è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o cose dallo svolgimento dell'attività autorizzata.
 5. L'Ente può prescrivere una copertura assicurativa che copra il rischio di responsabilità civile per danni a persone o cose che potrebbero avvenire durante lo svolgimento dell'attività.
 6. È fatto obbligo al beneficiario di esibire l'autorizzazione in caso di richiesta del personale di sorveglianza.

ART. 6 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza

1. Fermi i provvedimenti abilitativi rilasciati dall'Ente Parco, è fatto obbligo al soggetto richiedente il rispetto di quanto previsto dal DPR 8 settembre 1997 n.357.
2. Il parere di cui all'art.5 comma 7 del DPR 8 settembre 1997 n.357 è rilasciato dal Direttore dell'Ente Parco.
3. È altresì fatto obbligo al soggetto richiedente il rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA).
4. In sede di rilascio di autorizzazioni e nulla osta, il Direttore verifica l'osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di prescrizioni di VIA o VAS. Il Direttore valuta se piani, programmi e progetti possano avere impatti significativi sull'ambiente, richiedendo, in tal caso, la verifica di assoggettabilità.
5. Gli interventi e i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA sono esclusi dall'obbligo di valutazione di incidenza e dalla richiesta di parere preventivo, se risultino conformi alle prevalutazioni e alle condizioni d'obbligo delle Misure di conservazione regionali.
6. Quanto agli interventi esclusi dall'obbligo di valutazione di incidenza e dalla richiesta di parere preventivo di cui al comma 5 del presente articolo, l'Ente Parco può in ogni caso richiedere misure cautelative di protezione di specie e/o habitat, ove a seguito di monitoraggio ne emerga la necessità di conservazione.

TITOLO II
NORME D'USO DEL TERRITORIO

Capo I - Norme generali

ART. 7 - Rispetto della quiete, limiti a emissioni sonore e luminose

1. L'uso di apparecchi radio, televisivi, di riproduzione e trasmissione del suono e delle immagini è consentito ove non arrechi disturbo alla quiete, all'ambiente naturale, alle persone e alla fauna.
2. Al fine di tutelare l'ambiente sonoro naturale, devono essere rispettati i limiti fissati dai piani comunali di classificazione acustica, ai sensi delle normative regionali vigenti, nonché gli obblighi e gli adempimenti di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. In caso di violazione dei limiti sopra menzionati, si applicano le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. È vietata l'illuminazione con il laser e i riflettori pubblicitari. Fatte salve le attività espressamente autorizzate dall'Ente Parco, sono vietate altresì emissioni luminose di qualunque tipo, anche aventi origine in prossimità del territorio del Parco, ove le stesse siano idonee a spiegare incidenze negative sulle componenti naturali all'interno dell'area protetta. Le fonti luminose relative a grandi infrastrutture presenti nel territorio del Parco che necessitano di particolari condizioni di illuminazione (dighe e bacini) anche per ragioni di sicurezza, non devono creare artificiale attrazione della fauna, sia vertebrata che invertebrata, e devono altresì limitare al massimo la potenza delle emissioni stesse.
4. Nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive di chirotteri è vietata la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione o il potenziamento di quelli esistenti per motivi estetici, turistici, commerciali e pubblicitari.
5. Al fine di limitare l'inquinamento luminoso occorre adottare, ove possibile, i seguenti accorgimenti, fatte salve norme più restrittive nelle legislazioni regionali:
 - utilizzo di luci attivate da sensore per l'illuminazione pubblica di zone a bassa frequentazione;
 - riduzione allo stretto necessario della durata e intensità dell'illuminazione;
 - impiego di lampade schermate chiuse;
 - temperatura superficiale inferiore a 60°.
6. All'interno del Parco è vietato l'uso di fuochi di artificio e l'esercizio di spettacoli pirotecnici. Nelle aree adiacenti l'uso è sottoposto alla verifica di incidenza degli effetti potenziali sulle componenti naturali.
7. È consentito l'utilizzo degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza, di soccorso e di pronto intervento nonché l'uso degli apparecchi impiegati nell'ambito di attività dell'Ente Parco o da questo autorizzati.
8. È consentito altresì l'utilizzo di attrezzature funzionali allo svolgimento delle pratiche agro-silvo-pastorali.

ART. 8 - Sorvolo di velivoli

1. Nel territorio del Parco Nazionale è vietato il sorvolo, da parte di aeromobili di qualsiasi specie, anche a pilotaggio remoto, salvo quanto stabilito dalle norme sulla disciplina del volo civile e militare. È vietato inoltre l'utilizzo di aeromodelli.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
 - a. i velivoli impiegati in operazioni o motivate manovre di emergenza, soccorso e di ordine pubblico;
 - b. il sorvolo a quote superiori a 4500 m slm;
 - c. i velivoli specificamente autorizzati dall'Ente Parco.
3. Le autorizzazioni al sorvolo possono essere concesse per:
 - a. attività di prevenzione e difesa dagli incendi;
 - b. attività di interesse dell'Ente Parco quali: la ricerca scientifica, la gestione faunistica, la necessità di sopralluoghi o di trasporto di persone, mezzi e materiali, l'esecuzione di lavori;
 - c. esecuzione di lavori in quota effettuabili solo con il mezzo aereo, che comportino il trasporto di uomini, mezzi e materiali;
 - d. trasporto alle strutture di alpeggio di attrezzature e prodotti d'alpe e ai rifugi alpini di approvvigionamenti e riporto rifiuti a valle, in assenza di viabilità;
 - e. esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche o televisive, eseguite nell'interesse dell'Ente o in collaborazione con esso o per motivate esigenze tecniche di Enti pubblici o nell'interesse generale; copia del prodotto finale delle riprese cinematografiche e televisive deve essere fornito all'Ente Parco;
 - f. esecuzione di rilievi tecnici e di monitoraggio scientifico con uso di velivoli radiocomandati a pilotaggio remoto (droni), se non eseguibili con modalità da terra;
 - g. trasporto di persone portatrici di handicap, in presenza di esigenze specifiche.
4. L'autorizzazione dell'Ente Parco al sorvolo non può essere rilasciata ove il sorvolo stesso risulti incompatibile con specifiche esigenze di tutela e comporti incidenze rilevanti per habitat e specie; ove possibile, l'autorizzazione esclude dal sorvolo i corridoi e le aree di interesse faunistico individuati dal Piano del Parco. In ogni caso l'autorizzazione dell'Ente potrà prevedere limitazioni ai tempi e ai percorsi del volo, in relazione a specifiche esigenze di tutela.
5. Non è consentito, in ogni caso, il sorvolo del territorio del Parco per attività di eliski, di trasporto di persone per svago o per fini ludico-sportivi, di elibarbecuing, di elibike, di paracadutismo, di pubblicità, per riprese cinematografiche, televisive e fotografiche dilettantistiche, ed in genere per attività di diporto o amatoriale o sportiva. Sono altresì vietati il volo a vela, i velivoli ultraleggeri, l'utilizzo di deltaplani, il parapendio e sport estremi connessi all'uso di vele, nonché le mongolfiere.
6. La domanda per l'ottenimento del rilascio dell'autorizzazione al sorvolo deve recare:
 - a. il richiedente e l'eventuale committenza;
 - b. la motivazione del sorvolo;
 - c. il percorso che sarà effettuato, mediante idonea rappresentazione cartografica;
 - d. il tempo di realizzazione del sorvolo;
 - e. il numero delle persone trasportate;
 - f. l'aeromobile utilizzato;

- g. il numero di rotazioni previste, qualora si tratti di trasporti multipli; al fine di limitare le giornate di sorvolo, potrà essere richiesto il cronoprogramma dei voli, finalizzato alla razionalizzazione dei sorvoli.

Qualora il sorvolo attenga al trasporto di persone il cui numero non è noto preventivamente o comporti un numero di voli non noto in via preventiva, le relative precisazioni sono stimate nella domanda e comunicate all'Ente subito dopo il compimento dei voli.

7. L'autorizzazione è personale, è rilasciata dal Direttore dell'Ente Parco con provvedimento motivato, per un percorso ed un tempo individuati, e per un determinato aeromobile; il provvedimento può ammettere percorsi alternativi e prescrivere specifiche cautele e limitazioni, può essere riferito ad attività ripetute nel tempo secondo un apposito piano di voli.
8. L'autorizzazione può essere sospesa temporaneamente o revocata in presenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico.
9. Qualora le condizioni meteorologiche od altre oggettive ragioni temporanee impongano il rinvio del volo autorizzato, il soggetto autorizzato può concordare direttamente con il Caposervizio della valle interessata una nuova data.
10. La modulistica per la richiesta di autorizzazione al sorvolo sul territorio del Parco è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente Parco.

ART. 9 - Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. È vietata, nel territorio del Parco, l'accensione di fuochi all'aperto.
2. Nelle aree appositamente attrezzate, e a ciò autorizzate, è ammesso l'uso di fornelli da campo e di bracieri da barbecue, purché utilizzati in condizioni di sicurezza.
3. È consentito ai proprietari di edifici e agli aventi titolo di utilizzare bracieri e fornelli da campeggio nelle immediate pertinenze degli edifici stessi e in condizioni di sicurezza.
4. L'accensione di fuochi per le operazioni agricole e per le attività di manutenzione e pulizia del territorio è consentita nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti, delle vigenti norme antincendio regionali e delle norme previste dal vigente "Piano per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi" dell'Ente Parco. È vietato l'utilizzo di idrocarburi per l'accensione dei fuochi.
5. Il luogo ove avviene l'abbruciamento deve essere circoscritto e isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco.
6. Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con persone in numero sufficiente e mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme.
7. Le deroghe previste dai commi 2 e 3 del presente articolo non possono essere concesse durante i periodi di rischio di incendio boschivo resi noti a norma della legge 21 novembre 2000 n. 353 e ai relativi decreti regionali.

ART. 10 - Salvaguardia della pulizia dei luoghi

1. Sono vietati su tutto il territorio del Parco l'abbandono, lo spargimento e il deposito, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, compresi quelli derivanti da pic-nic e da ogni altra attività connessa

con la fruizione del Parco, e scaricare liquami dei camper al di fuori delle aree autorizzate. Tutti i rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori, rispettando le norme relative alla raccolta differenziata.

2. I rifiuti ingombranti e/o inerti devono essere conferiti presso gli appositi centri di raccolta, secondo le normative vigenti.
3. È vietato effettuare lavaggi, anche senza l'utilizzo di detersivi, nei corsi e bacini d'acqua e nelle acque di sorgente.
4. Nel territorio del Parco è da perseguire la riduzione di produzione di rifiuti e di rispettare la maggiore percentuale di raccolta differenziata, come disciplinata dalla legislazione vigente.

ART. 11 - Campeggio e bivacco

1. Il campeggio e il bivacco con uso di tenda sono consentiti, nel territorio del Parco, esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal Piano del Parco. Oltre i 2500 m di quota è consentito il bivacco alpinistico di una sola notte, dal tramonto all'alba, in località non servite da rifugi o da altre strutture destinate allo scopo, o nei pressi di rifugi nel caso in cui questi non possano dare ospitalità.
2. L'Ente Parco può autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il campeggio temporaneo a gruppi organizzati, in aree di fondovalle o in prossimità di villaggi, purché dotate di attrezzature per lo smaltimento degli scarichi.
3. In via eccezionale, l'autorizzazione può essere rilasciata in occasione di feste e sagre e per esigenze connesse alle attività del Parco.

ART. 12 - Riprese fotografiche, video e cinematografiche

1. All'interno del perimetro del Parco le riprese fotografiche, fonografiche e video-cinematografiche, effettuate a fini personali, dilettantistici, nell'esercizio del diritto di cronaca, nell'ambito di servizi e programmi televisivi/web e quelle finalizzate a promuovere le attività svolte all'interno dell'area protetta, in particolare i prodotti e i servizi tipici del Parco sono libere e gratuite. Tali tipologie di riprese devono essere svolte senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare il patrimonio naturale e ambientale.
2. Le riprese fotografiche, fonografiche e video-cinematografiche eseguite a fini commerciali, editoriali e pubblicitarie che non rientrano nelle categorie di cui al comma 1 sono soggette a preventiva autorizzazione dell'Ente e subordinate al pagamento dei diritti stabiliti dall'Ente. (ALLEGATO B)
3. L'utilizzo di materiale video e fotografico di proprietà degli archivi dell'Ente Parco è subordinato a specifica richiesta e soggetto al pagamento di diritti. (ALLEGATO B)
4. In caso di riprese non autorizzate o esposizione, riproduzione e vendita del relativo materiale si applicano le sanzioni amministrative previste nell'ALLEGATO P del presente Regolamento, fatto salvo il diritto dell'Ente Parco al risarcimento dei danni eventualmente procurati.
5. Nel Parco sono vietati il fototrappolaggio amatoriale e/o professionale, fatta eccezione per quello espressamente previsto dall'ALLEGATO B.

ART. 13 - Introduzione di armi ed esplosivi - Divieti

1. È fatto divieto di introdurre nel territorio del Parco armi, munizioni, esplosivi, mezzi distruttivi e di cattura, ivi comprese balestre e altri analoghi strumenti.
2. È vietato utilizzare, nel territorio del Parco, reti, trappole e strumenti di cattura di ogni tipo, fatti salvi i casi in cui tale utilizzo è autorizzato per ragioni scientifiche o comunque di interesse pubblico.

ART. 14 Introduzione di armi ed esplosivi - Dergoghe ai divieti

1. I divieti di cui all'art.13 del presente Regolamento non si applicano nel caso in cui l'introduzione degli strumenti e/o dei materiali sia resa necessaria:
 - a. da attività di protezione civile, emergenza o soccorso, o comunque disposte o autorizzate dalla pubblica amministrazione competente;
 - b. da attività dell'Ente Parco, o dallo stesso gestite o controllate, attinenti alla ricerca scientifica, alla gestione faunistica, all'esecuzione di rilevamenti ed osservazioni o ad altre funzioni proprie dell'Ente.
2. Previa comunicazione all'Ente Parco, sono consentiti:
 - a. la detenzione, anche nelle abitazioni private, di armi da caccia o di altro tipo, denunciati ed ove occorra autorizzati a norma delle vigenti disposizioni in materia;
 - b. la detenzione di armi lunghe da sparo smontate, scariche e in custodia, nel percorso che separa la residenza o il domicilio del proprietario, siti nel territorio del Parco, dal confine del Parco stesso, e viceversa, per la strada più breve;
 - c. la detenzione e il trasporto di archi, frecce, balestre da utilizzare in pratiche sportive, dai confini del Parco alle relative strutture sportive espressamente autorizzate, e viceversa, nonché l'utilizzo degli strumenti e dei materiali su indicati nelle strutture predette, in assenza di disturbo alla fauna e di danno alle essenze arboree;
 - d. la detenzione ed il porto di armi per difesa personale autorizzato a norma delle vigenti disposizioni in materia;
 - e. la detenzione o il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o il soccorso alpino o in attività di protezione civile.
3. Le armi possono essere trasportate, all'interno del territorio del Parco, solo se smontate, scariche e in custodia, previo nulla-osta dell'Ente Parco.
4. Sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente, deroghe per:
 - a. l'esecuzione di opere, che abbiano ottenuto il preventivo nulla osta dell'Ente di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991 n.394 che richiedano l'uso di esplosivi;
 - b. l'esecuzione di rilevamenti od osservazioni, nell'interesse pubblico o privato, che richiedano l'uso di esplosivi;
 - c. l'introduzione di armi, esplosivi od altri mezzi distruttivi e di cattura nel territorio del Parco per motivi di esposizione o commercio da parte di soggetti provvisti delle relative autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità.

ART. 15 - Introduzione di cani

1. Nel territorio del Parco Nazionale è vietato introdurre cani.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
 - a. i cani da pastore utilizzati per la custodia e per la difesa del bestiame, esclusivamente se muniti di campanello, secondo quanto previsto al comma 4; è escluso per i cani da conduzione di greggi l'obbligo di guinzaglio e museruola; i cani da guardia, sia di abitazioni sia del bestiame, non devono essere lasciati incustoditi a più di 100 metri dall'abitazione o dal bestiame medesimo;
 - b. i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza dell'Ente Parco;
 - c. i cani nell'ambito delle aree di fondovalle e, nel periodo estivo sui sentieri, di cui all'ALLEGATO C; sono fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla Direzione del Parco per i proprietari di cani aventi fondi non situati nei fondovalle e che possano dimostrare di svolgere, continuativamente o periodicamente, attività lavorative in quota in cui il cane è utilizzato come animale da difesa. I cani devono in ogni caso essere tenuti al guinzaglio;
 - d. i cani guida per i non vedenti e di accompagnamento per le persone disabili;
 - e. i cani di proprietà che stazionino nelle pertinenze delle abitazioni, entro i limiti dei luoghi da sorvegliare;
 - f. i cani appartenenti a soggetti proprietari, possessori o detentori di fondi, il cui accesso sia stato autorizzato dall'Ente Parco;
 - g. i cani di proprietà nelle zone D del Piano del Parco.
3. I cani, la cui presenza nel territorio del Parco è consentita, devono essere tenuti al guinzaglio o in aree adeguatamente recintate e controllate.
4. Per la difesa e la custodia del bestiame, il numero massimo di cani per sito di monticazione deve essere di quattro, nel caso siano usati anche i cani da difesa contro i predatori (nella proporzione: due cani da pastore, più due cani da guardiania), oppure di tre, nel caso siano assenti i cani da guardiania.
5. Nel territorio del Parco è obbligatorio il rispetto delle disposizioni sulla profilassi di gravi malattie infettive a carattere zoonotico, in particolare della rabbia, di cui alle lettere a), b), c), d) all'art. 83, primo comma, del DPR 8 febbraio 1954 n.320, in merito a:
 - identificazione obbligatoria del cane (iscrizione obbligatoria all'anagrafe canina comunale o regionale);
 - applicazione al collare di una speciale piastrina di identificazione e di regolare microchip, che deve essere posto entro il secondo mese di vita, da parte di veterinari pubblici o privati;
 - obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano in un luogo aperto al pubblico.
6. È in ogni caso fatto obbligo ai proprietari di consentire il controllo dei cani al personale di sorveglianza dell'Ente Parco.
7. In caso di smarrimento di cani all'interno del Parco, i proprietari sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ente Parco.

8. In caso di ritrovamento di cani o gatti, trovati a vagare nel territorio del Parco, trovano applicazione le norme di cui alla legge 14 agosto 1991 n.281 e le norme regionali specifiche.
9. Il divieto di introduzione di cani, fatte salve eventuali specifiche valutazioni di carattere sanitario-conservazionistico approvate dalla Direzione dell'Ente, non si applica alle aree di fondovalle, oltre alle zone urbanizzate D e D1, in particolare alle aree designate nella cartografia di Piano quali:
 - a. zone C - agricole di protezione del Piano del Parco, esclusivamente lungo le strade, le piste forestali e i tratti di sentieri che vi ricadono, fino al confine di tali zone, e con le limitazioni durante la stagione invernale sui percorsi attrezzati per lo sci nordico, nel rispetto della vigente normativa specifica;
 - b. aree di fondovalle attrezzate per la fruizione turistica, anche se non ricadenti nelle zone di cui al punto a).
10. La conduzione di cani al guinzaglio è altresì autorizzata nelle aree antistanti i rifugi (entro 200 metri dall'edificio del rifugio), in quanto parte integrante degli itinerari già autorizzati, di cui ai commi precedenti.
11. Nei centri visita e nei musei del Parco sono ammessi i cani condotti al guinzaglio e con museruola, ad eccezione delle strutture per il pubblico dove sono presenti animali vivi nonché in quelle dedicate alla flora e vegetazione, in cui l'introduzione di cani è vietata.
12. L'Ente Parco redige una cartografia delle aree e dei sentieri autorizzati, realizza una specifica cartellonistica e diffonde le informazioni al pubblico sulla necessità di mantenere il divieto di presenza di cani all'interno dell'area protetta.
13. In presenza di particolari situazioni di criticità sanitaria o di conservazione, la direzione può dare disposizione di obbligo vaccinale dei cani autorizzati a frequentare il territorio del Parco per la profilassi di malattie trasmissibili alla fauna selvatica.

Capo II - Accesso e fruizione

ART. 16 - Accesso al Parco- Accessibilità per persone con disabilità

1. L'accesso al Parco è libero.
2. L'Ente Parco, previa intesa con gli Enti locali, può imporre un pagamento per l'ingresso e la visita di determinate porzioni del Parco.
3. L'Ente Parco può temporaneamente vietare o limitare l'accesso a determinate zone per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei conduttori dei fondi.
4. La fruizione del Parco anche da parte di anziani e portatori di disabilità è favorita con la sistemazione di percorsi pianeggianti e dotati delle attrezzature e degli ausili necessari.
5. Nel rispetto delle esigenze di conservazione delle tipologie tradizionali, negli edifici e nelle strutture che ospitano i servizi e le attività connesse agli scopi del Parco, con particolare riferimento ai punti di informazione e ai centri di educazione, studio e ricerca, deve essere agevolato l'accesso alle persone con disabilità.

ART. 17 - Circolazione e sosta con veicoli motorizzati

1. L'accesso e la circolazione nel Parco con veicoli a motore sono consentiti solo sulle strade carrozzabili; è vietato compiere con veicoli motorizzati, anche se cingolati, percorsi fuoristrada, inoltrarsi sulle piste e strade forestali, sui sentieri di montagna e sulle mulattiere; è vietato l'uso delle motoslitte e di ogni altro mezzo motorizzato in grado di muoversi sulla neve.
2. Sono esclusi dal divieto di transito sulle piste e sulle strade forestali, limitatamente al percorso di accesso alle proprietà in cui avviene l'attività lavorativa, i proprietari dei fondi agricoli, i conduttori di alpeggi, i proprietari o gli affittuari di fabbricati ad uso abitativo, purché muniti di autorizzazione rilasciata dal Comune competente, che dovrà essere esposta sul veicolo.
3. La sosta è consentita solo nelle aree appositamente segnalate; è vietato in ogni caso parcheggiare veicoli motorizzati su terreni di qualsiasi natura e destinazione, quali ad esempio prati, zone boschive e terreni agricoli.
4. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i veicoli impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione delle piste da sci, nelle operazioni di sorveglianza, soccorso, pubblica sicurezza, antincendio, servizio pubblico, e negli interventi di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente; sono altresì esclusi dal divieto i veicoli il cui accesso e la cui circolazione è espressamente autorizzata dall'Ente Parco e dalle normative regionali.
5. Con l'eccezione delle aree appositamente attrezzate, è vietata la sosta per l'alloggio di persone delle autocaravan, dei campers e di tutti i veicoli utilizzabili, costituente campeggio ai sensi delle norme vigenti.
6. L'Ente Parco, previa intesa con l'Ente proprietario della strada, può temporaneamente limitare o interdire l'accesso a determinate zone del Parco, per ragioni di tutela ambientale e di mobilità sostenibile, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei conduttori dei fondi.

ART. 18 - Percorrenza lungo la rete sentieristica

1. La percorrenza pedonale nel Parco va, di regola, effettuata seguendo i tracciati dei sentieri, segnalati e non segnalati, senza allontanarsi da essi. Sono fatti salvi i mezzi per i soggetti di cui alla normativa vigente sui portatori di handicap.
2. È vietato abbandonare il sentiero nei casi e nei tempi espressamente segnalati all'inizio e lungo il percorso. Il divieto non si applica ai soggetti che:
 - a. sono proprietari, possessori o conduttori dei fondi su cui insiste il sentiero o accessibili solo dal sentiero;
 - b. risultano incaricati dell'esecuzione di lavori da parte di Enti Pubblici o dei proprietari, possessori o conduttori degli stessi terreni;
 - c. conducono animali al pascolo, all'interno delle aree destinate a tale uso;
 - d. esercitano la raccolta autorizzata di prodotti naturali;
 - e. attuano per conto dell'Ente Parco piani di prelievo faunistico ed abbattimento selettivo;
 - f. compiono ricerca scientifica, sorveglianza e attività di monitoraggio per il Parco o autorizzati dall'Ente.
3. Il transito con animali da sella è consentito. I cavalieri e i conduttori devono comunque garantire la precedenza ai pedoni e garantire la pulizia degli escrementi lungo i tracciati maggiormente

percorsi. L'Ente Parco, in alternativa all'uso dell'elicottero, promuove il transito di animali da sella per attività di trasporto ai rifugi e agli alpeggi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione al territorio e per attività di fruizione.

4. In deroga a quanto stabilito ai commi precedenti l'Ente Parco può, per motivate esigenze di salvaguardia ambientale, precludere temporaneamente l'accesso al pubblico a determinate aree, dandone informazione sul sito istituzionale e con l'apposizione di specifica segnaletica nei punti di accesso alle aree precluse.
5. I percorsi escursionistici del Parco non possono essere destinati alla pratica del "downhill".

TITOLO III

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E TUTELA DI ACQUE, SUOLO E PAESAGGIO

Capo I - Componenti floristiche

ART. 19 - Tutela della flora spontanea

1. Nel territorio del Parco sono vietate la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, nonché l'asportazione e la detenzione di parti di piante; il divieto di raccolta interessa anche le singole parti ipogee (radici, bulbi, rizomi, tuberi, ecc.) ed epigee (fusti, rami, foglie, fiori, frutti, semi, ecc.), nonché individui interi o porzioni di felci, muschi, epatiche, alghe, licheni e funghi.
2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 in presenza delle attività di pascolo, fienagione, cambio colturale e selvicoltura; parimenti non si applicano nel caso di interventi autorizzati di movimento di terreno, restauro del paesaggio, sistemazione dei versanti e degli alvei torrentizi, manutenzione dei sentieri, dei margini stradali e delle linee elettriche; con provvedimento dell'Ente Parco, da rendere noto in modo evidente nelle località coinvolte, possono tuttavia essere imposte specifiche limitazioni relative alle aree interessate da stazioni floristiche o dalla presenza di specie faunistiche o di habitat di particolare rilievo.
3. In particolare, costituisce illecito penale, ai sensi dell'art.11 della legge 6 dicembre 1991 n.394, la raccolta o il danneggiamento delle specie di cui all'ALLEGATO D, che potrà essere revisionato ed aggiornato dall'Ente Parco per particolari ragioni di conservazione. Costituisce illecito amministrativo la raccolta di steli fiorali di qualsiasi specie e la raccolta di bulbi, rizomi e radici di qualsiasi specie, con l'eccezione di quelle di cui all' art. 20 del presente Regolamento.
4. Per motivi scientifici o didattici, fatti salvi i diritti dei proprietari e degli aventi titolo, possono essere esclusi dai divieti di cui al comma 1 i ricercatori forniti di autorizzazione, rilasciata dalla Direzione del Parco, che individui motivazione di raccolta, specie, quantità e località di prelievo. La modulistica per la richiesta di autorizzazione alla raccolta di specie vegetali sul territorio del Parco è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.
5. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di introdurre specie vegetali alloctone. Il divieto si estende non soltanto agli individui completi, ma anche alle singole parti utilizzabili per la propagazione vegetativa (talee, propaggini, rizomi, ecc.) o deputate alla diffusione non vegetativa (semi, spore). Sono fatte salve le esigenze legate agli scopi scientifici, di ricerca e di sperimentazione autorizzate dall'Ente Parco. Sono altresì fatte salve le specie ornamentali ed orticole, coltivate nelle immediate pertinenze degli edifici, purché ne sia evitata la loro diffusione all'esterno delle pertinenze stesse.

6. È altresì vietato l'inserimento di organismi transgenici di qualsiasi specie, l'impianto di specie legnose esotiche o comunque estranee alle fasce di vegetazione naturale rappresentate, anche se già presenti e naturalizzate, l'impianto di specie legnose che non facciano parte del paesaggio storicamente determinatosi. È vietata inoltre la coltivazione, anche in pertinenze private, delle specie alloctone invasive di cui all'ALLEGATO D.

ART. 20 - Raccolta delle specie vegetali erbacee commestibili e officinali

1. Dal divieto di raccolta di cui all'art. 19 sono escluse le specie commestibili erbacee, di cui all'ALLEGATO E, purché non ne sia effettuata l'estirpazione, ma solo la raccolta delle parti aeree.
2. È consentita ai residenti, agli affittuari e proprietari di fondi siti nel territorio del Parco, la raccolta di steli fioriferi, destinati esclusivamente ad uso familiare, delle specie officinali *Artemisia genipi* Weber ex Stechm., *Artemisia umbelliformis* Lam., *Achillea erba-rota* All. *sensu lato*, secondo i quantitativi indicati nell'ALLEGATO E. Tali quantitativi potranno essere revisionati ed aggiornati dall'Ente Parco per particolari ragioni di conservazione in seguito a monitoraggi sulla consistenza delle singole popolazioni delle specie. La raccolta degli steli fioriferi deve essere effettuata tramite l'uso di forbici, avendo cura di lasciare sempre alcuni steli per ogni pianta al fine di garantire la disseminazione.
3. Per tutte le altre specie ad uso officinale, la raccolta è subordinata ad autorizzazione specifica dell'Ente Parco.
4. Non è consentita la raccolta delle specie commestibili erbacee e officinali in quantità tali da prefigurare un uso commerciale.

ART. 21 - Raccolta dei prodotti del sottobosco

1. Nel territorio del Parco, sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione dei prodotti del sottobosco, quali i funghi (ipogei ed epigei), anche non commestibili, le fragole, i lamponi, i mirtilli neri e rossi, i ribes e l'uva spina, i muschi e i licheni. Tali divieti, ad eccezione del danneggiamento, non si applicano ai residenti, agli affittuari e proprietari di fondi siti nel territorio del Parco che effettuino le attività sopra indicate nel territorio del Comune di residenza, o di locazione del fondo, nel rispetto delle vigenti normative regionali.
2. È consentito il consumo sul posto di fragole, lamponi, mirtilli e ribes.
3. È vietato usare, nella raccolta dei prodotti del sottobosco, rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato di muschio del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
4. Non è consentita la raccolta dei prodotti del sottobosco in quantità tali da prefigurare un uso commerciale.

ART. 22 - Boschi soggetti a particolare tutela e alberi monumentali

1. Nei boschi soggetti a particolare tutela, denominati boschi vetusti così come definiti sotto il profilo scientifico dal Ministero della Transizione Ecologica, di cui alla cartografia dell'ALLEGATO F, è esclusa la gestione attiva, fatto salvo:
 - gli interventi a scopo scientifico ai fini delle attività di monitoraggio;

- gli interventi a seguito di eventi naturali, anche di tipo fitosanitario, o fenomeni eccezionali per mantenere e ricostruire la stabilità funzionale.
2. Nel territorio del Parco è vietato tagliare, ridurre la chioma o causare lesioni, anche di modesta entità agli alberi monumentali, come disciplinato dalle normative regionali vigenti.

Capo II - Componenti faunistiche

ART. 23 - Divieti

1. Nel territorio del Parco sono vietate la cattura, la raccolta, l'uccisione, il ferimento, il danneggiamento e il disturbo di qualsiasi elemento faunistico vivente allo stato selvatico. È vietata altresì l'introduzione di qualsiasi specie animale alloctona.
2. Il divieto di cui al comma 1, per invertebrati ed in particolare insetti, non opera in presenza delle operazioni connesse alle attività agricole nelle aree dove le attività stesse sono consentite, fatta salva la presenza, accertata dall'Ente Parco, di specie di invertebrati inseriti negli Allegati della Direttiva 92/43/CEE, per le quali potranno essere definite specifiche misure di conservazione ed eventuali indennizzi.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'Ente Parco può predisporre piani di controllo e di intervento sulla fauna selvatica, con le modalità contenute nell'ALLEGATO G.

ART. 24 - Abbattimenti

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 23, al fine di perseguire la conservazione e la tutela di specie minacciate o di habitat o di porzioni di habitat, l'Ente Parco, ai sensi dell'art.22 della legge 6 dicembre 1991 n.394, previa approvazione da parte dell'Ente di un motivato piano di controllo, sentito l'ISPRA, può effettuare:
 - a. abbattimenti qualitativi, per il controllo sanitario della fauna o per l'eliminazione di singoli soggetti ritenuti pericolosi per la conservazione dello stato di salute delle popolazioni protette o che, per cause traumatiche o di natura infettiva, presentino lesioni gravi, irreversibili e menomanti;
 - b. abbattimenti quantitativi, indirizzati al controllo numerico delle specie alloctone, o di quelle autoctone ricomparse nel Parco a seguito di operazioni di recente reintroduzione, effettuate nei territori limitrofi all'area protetta per scopi di gestione venatoria o per altre finalità, incompatibili con gli indirizzi di conservazione dell'Ente;
 - c. abbattimenti quali-quantitativi, che associano gli scopi di cui alle lettere a) e b).
2. Le finalità dei suddetti interventi sono:
 - a. a) mantenere la complessità e la diversità ambientale originaria;
 - b. b) riportare ecosistemi e biocenosi al maggior grado di complessità specifica;
 - c. c) contenere gli impatti sulle colture agricole tradizionali, in particolare su quelle da valorizzare e qualificare all'interno dell'area protetta;
 - d. d) contenere gli impatti sugli ambienti forestali e sulle aree destinate al pascolo;
 - e. e) controllare la diffusione di talune patologie in grado di minacciare la conservazione delle specie protette, ove sia scientificamente dimostrato, e reso noto attraverso pubblicazioni e

rapporti scientifici, che la riduzione numerica al di sotto dei limiti della densità soglia sia necessaria per la limitazione dei danni arrecati dalla malattia stessa.

3. Gli abbattimenti sono effettuati da personale dell'Ente Parco.
4. L'Ente Parco, in caso di indisponibilità o di insufficienza del personale dipendente, può stipulare intese dirette ad attribuire il compito di operare gli abbattimenti:
 - a. al personale di vigilanza della Città Metropolitana di Torino;
 - b. agli addetti del Corpo forestale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta;
 - c. al personale dei Carabinieri Forestali dello Stato.
5. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 23, sono altresì effettuabili soppressioni eutanasiche ad opera o sotto il controllo del Medico Veterinario dell'Ente, in caso di necessità ed urgenza, senza il preventivo impiego di procedure amministrative, salvo restando l'obbligo di redigere uno specifico verbale (verbale di eutanasia) dell'intervento effettuato.
6. Per le procedure di esecuzione degli abbattimenti si rimanda alle specifiche contenute nell'ALLEGATO G per la Gestione Faunistica dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

ART. 25 - Destinazione delle spoglie

1. La raccolta e la detenzione di spoglie di fauna selvatica o di parti di esse sono consentite solo ove autorizzate con provvedimento dell'Ente Parco.
2. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 e della detenzione conseguente, le spoglie degli animali abbattuti o rinvenuti morti nel territorio del Parco possono essere indirizzati, da parte dell'Ente, ai seguenti fini:
 - a. a) destinate alla distruzione, in loco o presso le strutture sanitarie competenti, nel caso degli abbattimenti qualitativi, previa realizzazione di esami autoptici e di prelievi a scopo diagnostico e/o di ricerca scientifica, da eseguirsi presso competenti istituti (Università, Istituti Zooprofilattici, C.N.R.);
 - b. b) destinate a scopi museali-espositivi o cedute per finalità diverse, nei modi e con gli importi previsti dall'ALLEGATO H;
 - c. c) destinate al consumo umano nei modi previsti dall'ALLEGATO H;
 - d. d) utilizzate dall'Ente Parco per studio, ricerca scientifica o esposizione museale presso le proprie strutture.
3. Sono escluse dall'applicazione dei commi a) e c) del presente articolo le specie faunistiche minacciate di estinzione di cui alla legge 7 febbraio 1992, n.150, nonché del DPR 8 settembre 1997 n. 357.
4. In caso di abbattimenti quali-quantitativi si adatterà la procedura di cui al comma 2 lettera a), salvo che il tipo di patologia, sentito il parere delle competenti autorità sanitarie, non consenta di attribuire alle carni altra diversa destinazione, secondo la procedura prevista nell' ALLEGATO H.

ART. 26 - Catture di fauna selvatica

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 23, l'Ente Parco, previa definizione ed approvazione da parte dell'Ente di un motivato piano di cattura, può effettuare catture a scopo sanitario, di ricerca scientifica e di reintroduzione o ripopolamento, di temporanea traslocazione in caso di interventi temporanei e indifferibili su habitat o porzione di essi.
2. La cattura è effettuata da personale dell'Ente Parco o da soggetti idonei delegati dall'Ente stesso; delle catture è redatto verbale.
3. Per le procedure di attuazione delle catture di fauna si rimanda all'Allegato per la Gestione Faunistica dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, approvato contestualmente al presente Regolamento (ALLEGATO G).

ART. 27 - Cessione degli animali a scopo di reintroduzione o ripopolamento

1. Gli animali selvatici del Parco possono essere ceduti ad altri Enti alle condizioni indicate nei commi seguenti.
2. Il Parco mantiene la proprietà degli animali ceduti; la cessione può comportare un rimborso, a favore dell'Ente Parco, delle spese della cattura e dell'eventuale trasporto degli animali fino al luogo del rilascio; in ogni momento il Parco si può avvalere, per ragioni connesse con la conservazione della specie, del diritto di ritornare in possesso degli animali ceduti o di un corrispondente numero di soggetti della stessa specie e della stessa origine genetica di quelli ceduti;
3. Gli animali sono ceduti ad Enti pubblici o di diritto pubblico in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. gestiscano aree soggette a vincoli di protezione totali o specifici, o comunque aree nelle quali è vietato, per almeno vent'anni, l'esercizio venatorio nei confronti della specie ceduta;
 - b. siano dotati di servizio permanente di vigilanza;
 - c. abbiano dotazione di fondi sufficienti all'espletamento di un completo programma di reintroduzione.
4. La cessione degli animali è subordinata alla formazione di uno studio di fattibilità della reintroduzione e di vocazionalità dei nuovi territori per la specie in questione.
5. Gli animali sono ceduti previa stipula di apposita convenzione attuativa delle disposizioni del presente articolo e recante l'obbligo, a carico degli Enti cessionari, a rendere possibile in ogni momento la verifica, da parte dell'Ente Parco, dell'andamento della reintroduzione e a fornire periodicamente dati sull'incremento demografico del nuovo nucleo immesso.
6. Non sono autorizzabili cessioni di animali soggetti, nei nuovi siti di rilascio, a gestione venatoria, a meno che nelle aree in cui gli animali protetti del Parco saranno immessi non sia vietata, per almeno 20 anni, l'attività venatoria nei confronti della specie ceduta.
7. La cattura e lo spostamento degli animali dall'area protetta, a scopo di reintroduzione o di ripopolamento, deve avvenire in accordo con quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di trasferimento degli animali. Per quanto non esplicitamente contemplato dal Regolamento di Polizia veterinaria, per ogni trasferimento di ungulati selvatici dovranno comunque essere redatti i documenti di trasporto richiesti, ad opera di un Medico Veterinario dell'Ente o da esso incaricato e dovranno essere informati i veterinari delle A.S.L. competenti per territorio.

ART. 28 - Catture di avifauna a scopo di inanellamento

1. Con provvedimento dell'Ente Parco, possono essere disposte catture temporanee per inanellamento, eseguite dal personale dell'Ente o da altro idoneo personale a ciò delegato dall'Ente medesimo. Le persone autorizzate alla cattura dovranno possedere gli stessi requisiti richiesti dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992 n.157.

ART. 29 - Abbattimento conseguente alla cattura

1. La cattura può essere seguita dall'abbattimento dell'animale solo se è operante il piano di abbattimento di cui all' art. 26, oppure per ragioni eutanasiche connesse con l'instaurarsi di patologie irreversibili conseguenti alla cattura, o per altre ragioni traumatiche o per forme di natura infettiva ovvero da malnutrizione o senescenza grave.
2. L'abbattimento per ragioni eutanasiche è consentito solo se l'animale è giudicato irrecuperabile, dal punto di vista della sopravvivenza o della funzionalità di organi e apparati, a seguito dei danni subiti durante la cattura o per le ragioni di cui sopra; la constatazione dell'irrecuperabilità anzidetta è effettuata da parte del Medico Veterinario dell'Ente o da esso incaricato. L'eutanasia deve essere effettuata tenendo conto di prescrizioni e norme inerenti il benessere animale.

ART. 30 - Pesca e prelievi di fauna ittica

1. La pesca e qualsiasi forma di prelievo di fauna ittica sono vietate nel territorio del Parco; il divieto non opera nei corsi d'acqua sui quali esistono forme di gestione della fauna ittica conseguenti ad antichi diritti o ad usi civici esistenti in capo alle comunità locali.
2. Il prelievo di fauna ittica è motivatamente autorizzato, in deroga al divieto di cui al comma 1, dal Direttore dell'Ente Parco per i seguenti fini:
 - a. di ricerca scientifica;
 - b. di tutela della fauna ittica, in occasione dell'esecuzione di opere che interessino l'alveo;
 - c. di tutela della fauna ittica, in relazione ad esondazioni o ad altre calamità naturali;
 - d. di riduzione delle densità locali di specie ittiche aliene e invasive.
3. La fauna ittica prelevata ai sensi del comma 2 deve essere rimessa, nel minor tempo possibile, nello stesso corso d'acqua; è vietata tuttavia la re-immissione di specie alloctone.
4. L'Ente Parco può provvedere altresì all'eradicazione di specie ittiche negli ambienti acquatici in cui non erano storicamente presenti.
5. Per ogni prelievo di cui al comma 2 per fini di tutela della fauna ittica dovrà essere presentata domanda in cui siano precisati:
 - a. giustificazioni ecologiche e tecniche dell'intervento proposto;
 - b. individuazione dei tratti torrentizi interessati;
 - c. definizione di tempi, personale, metodi e strumenti utilizzati per l'intervento, dando preferenza ai sistemi che, per efficienza e limitazione delle sofferenze, siano ritenuti più idonei.

Il Direttore provvede, sentito il parere del Responsabile del Servizio Biodiversità e ricerca scientifica, al rilascio delle autorizzazioni a tali interventi, specificando ragioni, tempi, luoghi, strumenti, metodi e personale impiegato.

ART. 31 - Reintroduzioni

1. È vietata l'introduzione di qualunque specie alloctona. Tale divieto si estende a tutte le specie animali, appartenenti alla fauna vertebrata e invertebrata. Il divieto d'introduzione può essere derogato, per motivate ragioni, secondo quanto previsto dal presente articolo, solo nel caso in cui si tratti di progetti di conservazione approvati dall'Ente.
2. L'Ente forma programmi di reintroduzione aventi ad oggetto il ritorno di specie storicamente presenti nel territorio del Parco, successivamente estinte per cause antropiche e quindi non dipendenti dalla trasformazione degli habitat originari.
3. L'Ente Parco può progettare, o partecipare a progetti, che prevedano la immissione di specie un tempo presenti anche in territori limitrofi all'area protetta, purché posti all'interno dei comuni in cui ricade il Parco, dando attuazione ad azioni di conservazione ex situ, e fungendo da punto di partenza per il ritorno delle predette specie.
4. Per le procedure di attuazione delle reintroduzioni di fauna si rimanda alle specifiche contenute nell'Allegato per la Gestione Faunistica dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, approvato contestualmente al presente Regolamento (ALLEGATO G).

ART. 32 - Ripopolamento di fauna ittica

1. Al fine di garantire le potenzialità di conservazione per la fauna ittica e gli habitat acquatici del Parco, nel caso di diritti quesiti di gestione di tratti di corsi d'acqua, derivanti da diritti reali o a usi civici delle comunità locali, il Parco può consentire l'introduzione di fauna ittica solo se appartenente a specie di comprovata autoctonia nel bacino idrografico di riferimento, anche allo scopo di operare da supporto territoriale attivo per la loro conservazione. L'Ente può consentire inoltre la traslocazione di fauna ittica all'interno delle acque del Parco in relazione a specifiche esigenze di conservazione della trota marmorata e dell'ecologia degli ecosistemi acquatici.
2. Nei corsi d'acqua del Parco, gestiti ai fini del prelievo di ittiofauna, in ottemperanza agli usi suddetti, è consentita l'introduzione di fauna ittica solo se prevede l'utilizzo di soggetti appartenenti alla specie Trota marmorata, geneticamente testati e ottenuti in incubatoi ittici autorizzati e controllati:
 - a. dalla Città Metropolitana di Torino;
 - b. dallo stabilimento ittico regionale della Valle d'Aosta;
 - c. dall'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso.

In suddette acque è consentito solamente il rilascio di stadi giovanili di trota marmorata (lunghezza totale < 10 cm), al fine di evitare la prassi della "pronta pesca", che prevede l'immissione di individui adulti o comunque di dimensioni utili per un prelievo immediato.

3. In assenza dei diritti di gestione di cui al comma 2, il Direttore dell'Ente Parco può autorizzare, con provvedimento motivato, introduzioni di fauna ittica previste nell'ambito di progetti di conservazione, riqualificazione ambientale, di studio o ricerca scientifica, approvati dal Consiglio Direttivo dell'Ente.
4. Per le procedure di attuazione dei ripopolamenti di fauna ittica si rimanda alle specifiche contenute nell'Allegato per la Gestione Faunistica dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, approvato contestualmente al presente Regolamento (ALLEGATO G).

ART. 33 - Danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agro-pastorale

1. Sono risarcibili i danni provocati dagli ungulati selvatici alle colture orticole e cerealicole, anche se verificatisi nell'area pertinenziale alla residenza del coltivatore, nonché ai terreni destinati a prato e/o pascolo. Per questi ultimi è necessario, ai fini del risarcimento, che si sia provveduto al ripristino della coltivabilità del terreno, con l'intento di restituire la stessa efficienza produttiva posseduta prima del danno. Sono esclusi dall'obbligo del ripristino i casi in cui le superfici danneggiate, appartenenti ad agricoltori e/o allevatori, non siano ripristinabili a causa della loro elevata estensione e/o dell'impossibilità dell'uso di mezzi meccanici. In questi casi verrà riconosciuto il solo danno relativo alla mancata produzione foraggera.

Sono risarcibili i titolari di diritto di proprietà o di affitto.

2. Non sono risarcibili i danni:

- a. relativi a terreni abbandonati, in quanto non adibiti né a coltura né a pascolo da almeno un anno;
- b. verificatisi in luoghi in cui vige il divieto di pascolo;
- c. qualora l'importo totale stimato dei danni subiti sia inferiore a € 50;
- d. relativi a terreni che abbiano già subito in precedenza danni oggetto di risarcimento ai sensi del presente disciplinare e per i quali non siano state adottate le misure di protezione a suo tempo indicate nel documento finale di liquidazione del danno; il risarcimento è limitato al 50% dell'importo stimato del danno qualora le misure di protezione siano state adottate solo parzialmente o si siano verificate inefficaci al contenimento del danno;
- e. quando i terreni coltivati a prato e/o pascolo siano stati condotti in violazione delle "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale" applicate nella zona interessata che regolano la materia.

3. Per le modalità esecutive di indennizzo si rimanda alle specifiche contenute nell'ALLEGATO I, approvate contestualmente al presente Regolamento.

4. Al fine di prevenire i danni da pascolamento e brucatura alle colture da parte della fauna selvatica, l'Ente Parco può disporre, nei limiti delle risorse previste dal proprio bilancio, contributi per il miglioramento delle strutture di protezione delle colture.

ART. 34 - Danni provocati da animali predatori al patrimonio zootecnico

1. Sono considerati animali predatori esclusivamente i mammiferi appartenenti a specie selvatiche.

2. Possono beneficiare dei risarcimenti esclusivamente gli imprenditori agricoli che esercitino il pascolo all'interno del territorio del Parco con animali domestici in regola con le norme previste dal Regolamento di Polizia veterinaria. Sono da intendere per animali domestici le razze appartenenti alle specie bovine, ovine, caprine, suine ed equine, nonché gli animali da cortile, in allevamento estensivo.

3. La concessione del risarcimento è subordinata alla dichiarazione del richiedente di voler utilizzare la somma percepita per la reintegrazione dei capi perduti, o per lo sviluppo del comparto zootecnico dell'impresa. Il contributo non può essere erogato nel caso in cui il proprietario degli animali e/o il soggetto danneggiato abbiano già percepito altri indennizzi relativi allo stesso danno, da parte di amministrazioni pubbliche o da assicurazioni private. Sono escluse da tali fattispecie i contributi erogati dalla Regione a favore del sostegno della zootecnia in aree soggette

alla presenza del Lupo o di altri predatori. Il contributo non è erogabile in caso in cui il proprietario degli animali e/o il soggetto danneggiato abbiano commesso, nei cinque anni precedenti il fatto, violazioni, amministrative o penali, all'interno del Parco, in materia di conduzione del pascolo o inerenti al benessere animale ovvero che siano condannati per frode ai danni dei contributi europei in materia di pascolo.

4. Non è corrisposto alcun indennizzo nei seguenti casi:
 - il pascolo sia esercitato su fondi di cui l'imprenditore non ha la proprietà o la legittima detenzione;
 - il pascolo sia vagante o brado;
 - l'esercizio del pascolo semi-brado o non controllato, pur svolto in terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, non avvenga in aree opportunamente recintate o con modalità adeguate a contrastare le predazioni;
5. Per le modalità esecutive di corresponsione dell'indennizzo si rimanda alle specifiche contenute nell'ALLEGATO I, approvate contestualmente al presente Regolamento.
6. Al fine di incentivare forme più efficienti di custodia e di cura degli animali domestici condotti al pascolo e di scoraggiare i sistemi di gestione che si affidano al pascolo brado o incustodito, l'Ente Parco può, nei limiti delle risorse previste dal proprio bilancio, disporre contributi integrativi dell'indennizzo, da impiegare nell'attuazione di progetti, predisposti dall'imprenditore, relativi a sistemi di prevenzione degli attacchi degli animali predatori e di razionalizzazione del pascolo.
7. I contributi di cui al comma che precede sono erogati con priorità nelle aree in cui la presenza del lupo ha carattere di continuità e di consistenza tali da permettere di dedurre la presenza di nuclei stabili di questa specie.

ART. 35 - Affidamento e destinazione di reperti osteologici e faunistici rinvenuti nel Parco

1. Per reperti osteologici e faunistici si intendono compresi anche i crani di ungulati e tutti i reperti oggetto di interesse trofeistico; i crani di ungulati, in particolare di stambecco, devono essere oggetto di raccolta sistematica da parte del personale del Corpo di sorveglianza e, come le altre spoglie di animali rinvenuti morti nel territorio del Parco, devono essere sottoposte a valutazione scientifica e, ove del caso, a verifica sanitaria; le spoglie medesime, nel caso in cui la valutazione e l'eventuale verifica anzidette non lo impediscano, fatta salva l'applicazione delle vigenti leggi in materia, possono essere:
 - a. acquisite al patrimonio dell'Ente;
 - b. cedute a titolo gratuito a qualificati soggetti nazionali, comunitari o internazionali e a scopo di rappresentanza;
 - c. cedute per fini di studio, ricerca scientifica ed esposizione museale ad enti ed istituzioni qualificate;
 - d. alienate, al valore determinato in relazione alle loro caratteristiche morfologiche e morfometriche, individuate con metodo scientifico;
 - e. cedute in singolo esemplare al personale dell'Ente Parco che sia in servizio attivo da almeno dieci anni, e che ne faccia richiesta.
2. Per le modalità esecutive di destinazione dei reperti si rimanda alle specifiche contenute nell'ALLEGATO H.

Capo III - Risorse idriche, equilibri idraulici e idrogeologici

ART. 36 - Tutela delle acque

1. Nel territorio del Parco sono vietati gli interventi che modificano il regime e la composizione delle acque fluenti o stagnanti, nonché delle acque sotterranee in ogni loro manifestazione; in particolare, è vietato:
 - a. deviare od occultare acque sorgive;
 - b. captare acque di superficie e sotterranee, fatta eccezione per le opere pubbliche o di iniziativa pubblica ad uso potabile;
 - c. trasformare e/o alterare le sponde e la vegetazione riparia, se non per ottenere un miglior deflusso idrico e una maggiore naturalizzazione delle fasce fluviali;
 - d. modificare il naturale scorrimento delle acque, superficiali e sotterranee, con sbarramenti, dighe o movimenti di terra, fatti salvi gli interventi necessari per gli usi e le attività autorizzate di natura agro-silvo-pastorale, idrogeologica e di difesa dagli incendi o finalizzate ad esigenze di pubblica incolumità;
 - e. eseguire opere di copertura, intubazione, interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, interventi di canalizzazione e derivazione di acque, fatti salvi gli interventi di cui alle lettere b) e d);
 - f. drenare le praterie umide e i ristagni d'acqua, anche temporanei, nei boschi, nelle praterie e nei pascoli;
 - g. contaminare le sorgenti, i corsi d'acqua e la vegetazione ripariale con rifiuti e sostanze inquinanti provenienti da insediamenti civili, strutture ricettive ed attività produttive-
2. Gli interventi di prelievo idrico autorizzabili devono essere supportati da analitica documentazione volta a dimostrare che l'insieme delle derivazioni, esistenti e in progetto, non pregiudichi il minimo deflusso vitale e costante dei corpi idrici.
3. Al fine di preservare la continuità ecologica dei corsi d'acqua, ogni nuovo intervento in alveo comporta la realizzazione di tutti gli accorgimenti atti a ridurre l'impatto delle opere, quali le scale di rimonta per il passaggio e la diffusione della fauna d'acqua dolce, la tutela o il ripristino della vegetazione acquatica e ripariale.
4. È vietata l'introduzione di qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, sia nelle acque correnti, sia in quelle stagnanti.
5. Nei siti di presenza di Trota marmorata (*Salmo marmoratus*), è vietato effettuare lavori in alveo nel periodo riproduttivo (novembre-febbraio).
6. In ogni caso, preliminarmente all'effettuazione di lavori in alveo, è espressamente previsto il recupero dell'ittiofauna, previa autorizzazione dell'Ente.

ART. 37 - Flussi minimi vitali e prelievi idrici

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico, i corpi idrici superficiali e sorgentizi del Parco, anche in quanto sito di interesse comunitario, si considerano a elevata protezione, secondo la definizione contenuta nei piani regionali di tutela delle acque e nella Direttiva quadro europea sulle acque.

2. Per ogni opera di prelievo dovrà essere definito il DMV (deflusso minimo vitale) secondo i valori previsti dalle normative regionali, secondo gli obiettivi di mantenimento o ripristino dello stato ecologico elevato degli ecosistemi acquatici dell'area protetta e nel rispetto dei seguenti criteri: le opere di prelievo devono essere progettate con rilasci tali da evitare la perturbazione delle naturali dinamiche del corso d'acqua, la modifica e l'inversione del regime idrologico naturale, l'appiattimento delle portate; deve inoltre essere garantita la permanenza in alveo di portate modulate; a valle dell'opera di presa deve essere predisposta apposita strumentazione di facile accesso e lettura per la verifica del rispetto dei valori di deflusso consentiti.
3. Le opere di captazione devono essere dotate di passaggi artificiali per la risalita dell'ittiofauna, idonee ad evitare ostacoli alle migrazioni dell'ittiofauna stessa.
4. Non sono consentiti prelievi idrici, temporanei o permanenti, direttamente dai corsi d'acqua, che non siano effettuati dai canali alimentati dalle opere di derivazione realizzate con i criteri di cui ai precedenti commi.
5. I prelievi idrici per fini irrigui devono essere sospesi nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 30 aprile di ogni anno.
6. Sono ammesse modeste derivazioni idriche che l'Ente intenda destinare alle proprie finalità istituzionali, senza modifica del regime delle acque.

Capo IV- Componenti geofisiche

ART. 38 - Raccolta di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili

1. Sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento di rocce, minerali, singolarità geologiche e mineralogiche.
2. Sono vietati l'asportazione, la distruzione ed il danneggiamento di reperti archeologici e fossili.
3. L'Ente Parco può rilasciare autorizzazioni in deroga ai disposti dei commi 1 e 2, per accertate ragioni di carattere scientifico o didattico; l'autorizzazione definisce i tipi e le quantità che possono essere asportate.
4. Le procedure per l'asportazione di rocce e minerali sono le seguenti:
 - a. la raccolta deve essere fatta manualmente e in superficie;
 - b. i campioni prelevati devono essere destinati esclusivamente all'uso per cui è stata emessa l'autorizzazione al prelievo;
 - c. è vietata la vendita e/o cessione, ancorché gratuita o per scambio.
5. I campioni destinati ad uso diverso da quello autorizzato si intendono raccolti abusivamente e pertanto i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dall' ALLEGATO P.

ART. 39 - Tutela delle singolarità geologiche e geomorfologiche

1. L'Ente tutela i siti di interesse geologico e geomorfologico presenti nel territorio del Parco, promuove interventi di recupero e valorizzazione delle singolarità geologiche e geomorfologiche, anche dettando specifiche prescrizioni nei provvedimenti abilitativi di propria competenza.
2. Nel territorio del Parco è vietato trasformare irreversibilmente le singolarità geologiche individuate dal Piano del Parco.

ART. 40 - Cave, miniere e discariche. Prelievo di materiale lapideo per interventi di recupero

1. In tutto il territorio del Parco sono vietati l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di materiali. Le violazioni ai divieti di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 30 comma 1 della legge 6 dicembre 1991 n.394.
2. Le cave, le miniere e le discariche già autorizzate rimangono in esercizio sino al termine indicato nelle autorizzazioni stesse.
3. È fatto obbligo a tutti i soggetti già autorizzati all'esercizio di cave, miniere e discariche di presentare all'Ente il relativo piano di coltivazione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione del presente Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. I titolari dell'esercizio delle suddette attività sono tenuti a presentare all'Ente, congiuntamente al piano di coltivazione, il relativo piano di dismissione, recupero e ripristino dei luoghi, su cui l'Ente Parco esprime nulla osta.
5. L'Ente Parco può autorizzare il prelievo, da effettuare nel rispetto delle norme vigenti in materia, di materiale da utilizzare nel recupero del patrimonio edilizio locale e della rete sentieristica, limitatamente alle quantità necessarie, sempre che nell'area individuata per il prelievo non prevalgano esigenze di conservazione degli habitat e delle specie nonché la necessità di conservare l'assetto e la morfologia naturale dei luoghi; l'autorizzazione definisce le quantità di prelievo ammesse, le destinazioni d'uso e gli interventi di rinaturalizzazione dell'area di prelievo da effettuare.
6. L'Ente Parco autorizza altresì l'asportazione, la movimentazione, l'utilizzo e il deposito di inerti resi necessari dagli interventi di manutenzione, sistemazione idraulica e difesa del territorio.

Capo V - Ricerca scientifica e monitoraggio ambientale

ART. 41 - Attività di ricerca e monitoraggio

1. L'Ente promuove le attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche interdisciplinare, che non contrastino con i principi della conservazione della natura e delle sue risorse, in relazione a quanto previsto dalle normative di Piano e del Regolamento per le diverse zone.
2. I criteri di redazione di progetti, protocolli o fasi di ricerca, le modalità di assegnazione di eventuali contributi, le modalità operative di svolgimento delle attività di ricerca e gli impegni dei titolari dei progetti di ricerca, sono definiti dall'Ente.
3. L'Ente può svolgere direttamente o tramite apposite convenzioni con Enti di Ricerca (Università, Accademie, Enti Pubblici di Ricerca, ecc.), attività di ricerca scientifica e/o monitoraggio scientifico.
4. L'Ente può predisporre censimenti periodici e monitoraggi continui per le specie animali di notevole interesse scientifico e bio-geografico, per le specie di interesse comunitario, per le specie ritenute rare e localizzate nel territorio del Parco, per le specie in via di estinzione o gravate da problemi di conservazione, nonché per le specie gravate da problemi gestionali, e quant'altro si ritenesse necessario, al fine di verificarne la presenza, la distribuzione e la densità di popolazione delle singole specie.
5. L'Ente per le specie vegetali di notevole interesse scientifico e bio-geografico, per quelle di interesse comunitario, per le specie rare in via di estinzione e/o gravate da problemi di

conservazione e per le essenze arboree secolari, può predisporre censimenti e monitoraggi periodici e quant'altro ritenga necessario al fine di verificare il loro stato di conservazione.

6. Nell'ambito del programma di monitoraggio sono considerati prioritari:
 - a. il controllo dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, inclusi negli allegati della Direttiva CEE 92/43;
 - b. l'accertamento delle dinamiche delle principali popolazioni animali, con particolare riguardo alle specie più sensibili dal punto di vista ecologico o di particolare importanza dal punto di vista della conservazione;
 - c. il monitoraggio dei processi evolutivi, sia in relazione all'abbandono colturale, sia alla sperimentazione e graduale conversione delle tecniche colturali verso forme più compatibili con l'ambiente;
 - d. il monitoraggio dei flussi turistici nelle aree più congestionate ed in quelle più sensibili;
 - e. il monitoraggio delle informazioni di tipo ambientale e socioeconomico allo scopo di verificare la sostenibilità della gestione del territorio.
7. Sono altresì privilegiate le ricerche scientifiche a medio e lungo termine, intese ad approfondire le conoscenze sull'ecologia, sulla biologia, sull'etologia, sullo stato sanitario delle diverse popolazioni animali e sugli effetti dei cambiamenti climatici.
8. Sono oggetto di valutazione scientifica gli effetti del ritorno naturale di specie animali nel territorio del Parco, con particolare riferimento agli impatti conseguenti.

ART. 42 - Prelievi a fini didattici e scientifici

1. I prelievi ammessi a fini di ricerca scientifica e di didattica sono autorizzati dal Direttore dell'Ente Parco sulla base di un organico progetto che evidenzia gli obiettivi e la durata dello studio o della ricerca, l'ambito territoriale interessato, il personale addetto, le specie (o i materiali), le quantità ed il periodo della cattura e/o della raccolta; inoltre, per la raccolta di specie vegetali deve essere precisato il luogo di raccolta.
2. I soggetti autorizzati al prelievo sono obbligati a trasmettere all'Ente Parco, nei tempi con questo concordati, una relazione conclusiva contenente i risultati della ricerca e/o del progetto, l'indicazione delle specie prelevate e delle relative localizzazioni.
3. Il Parco conserva la facoltà di controllare il materiale catturato o raccolto e di prelevare campioni o esemplari dotati di rilevanza scientifica o espositiva.
4. La modulistica per la richiesta di autorizzazione al prelievo nel territorio del Parco è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

TITOLO IV - VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ COMPATIBILI

Capo I - Attività pastorali

ART. 43 - Definizione di pascolo

1. È considerato pascolo qualunque terreno ricoperto da manto erboso, anche parzialmente cespugliato o arborato, adibito al pascolamento, indipendentemente dalla sua provenienza pubblica o privata.

2. Per uso del pascolo s'intende l'utilizzazione del medesimo per l'alimentazione del bestiame domestico, entro i limiti temporali individuati dalle vigenti normative della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Regione Piemonte.
3. Nel territorio del Parco, fermo restando quanto stabilito dagli articoli seguenti, è ammesso il pascolo transumante compatibilmente con le disponibilità di territori pascolivi.
4. Nel territorio del Parco è vietato il pascolo vagante o brado, fatto salvo l'esercizio del medesimo in terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati, fermo restando il divieto dell'utilizzo di filo spinato.

ART. 44 - Modalità di svolgimento del pascolo

1. Nelle zone A il pascolo è vietato.
2. Nelle zone B e C il pascolo è consentito, conformemente agli indirizzi stabiliti dal Piano, nel rispetto degli usi, tradizioni e consuetudini locali. Le specie domestiche ammesse allo sfruttamento dei pascoli sono: bovini, ovini, caprini ed equini. È vietata l'immissione di qualsiasi altra specie domestica o selvatica addomesticata.
3. È vietato il pascolo e lo stazionamento del bestiame nelle zone umide e nelle aree boscate, fatta eccezione per i sistemi silvo-pastorali tradizionali, ivi compresi i pascoli arborati.
4. L'utilizzo del pascolo è consentito nel rispetto dei limiti relativi al carico di bestiame, secondo le prescrizioni di cui ai seguenti articoli nonché di eventuali studi specialistici fatti approntare dall'Ente.
5. Il carico del bestiame è determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione:
 - a. vacca - oltre tre anni di età = 1,00 UBA;
 - b. manza e manzetta = 0,60 UBA;
 - c. toro = 1,00 UBA;
 - d. pecora e capra = 0,15 UBA;
 - e. cavallo/asino = 1,00 UBA;
6. I carichi massimi di bestiame per ciascuna area destinata al pascolo devono tenere conto dello stato della cotica erbosa pascoliva; essi non possono comunque, in assenza di un Piano pastorale, superare i seguenti limiti, distinti per tipologia di terreno:
 - a. pascolo = 1,00 UBA ogni 2 ha di superficie/anno;
 - b. pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 2,5 ha di superficie/anno;
 - c. pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 3 ha di superficie/anno;
 - d. bosco = 1 UBA ogni 3,5 ha di superficie/anno;
 - e. incolto produttivo e/o sterile = 1 UBA ogni 2,5 ha di superficie/anno
7. L'Ente si riserva di fissare prescrizioni specifiche, anche modificando i carichi di bestiame di cui al comma precedente, se necessario e di rivedere i limiti di carico di bestiame di cui al comma 5, qualora vengano eseguiti particolari studi sulla gestione dei sistemi pascolivi (Piani pastorali)

volti, ad accertare anche i livelli di carico ottimali e di carico mantenibile massimo (CMM) per attuare una gestione conservativa di tali risorse.

ART. 45 - Misure di gestione

1. L'esercizio del pascolo è disciplinato dalle vigenti normative di settore della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Regione Piemonte, anche nei territori non sottoposti a vincolo idrogeologico, e dalle norme del Regolamento di Polizia Veterinaria, con le ulteriori limitazioni di cui al presente capo.
2. L'attività di pascolo deve essere indirizzata ad assicurare:
 - a. la conservazione e la biodiversità delle formazioni pastorali;
 - b. la conservazione degli spazi pastorali a copertura erbacea anche per finalità fruttive paesaggistiche;
 - c. il mantenimento o il miglioramento della qualità foraggera dei cotici. Il raggiungimento di tali obiettivi è perseguito anche con la redazione e l'applicazione di piani pastorali e delle aree di pascolo.
3. L'Ente Parco redige i piani pastorali nei terreni di proprietà e ne promuove la redazione nelle proprietà di altri enti e nelle consorzierie in cui è presente tra i soci.
4. In assenza di un piano pastorale, l'Ente Parco può stipulare accordi con i proprietari, pubblici e privati, in merito alla gestione degli alpeggi e dell'attività pastorale, tenendo conto delle finalità di conservazione di cui all'art. 46 comma 2 del presente Regolamento e di quanto contenuto nei Piani economici dei beni silvo-pastorali di cui al R.D. 3267/23, ovvero dei Piani di assestamento forestale, di cui alle norme regionali vigenti.
5. Il conduttore del pascolo deve:
 - garantire un adeguato controllo degli animali mediante la presenza di addetti o di recinzioni mobili; queste devono essere posizionate in modo da consentire l'agevole passaggio pedonale, nel caso in cui attraversino tratti di un sentiero e senza creare interruzioni permanenti;
 - rimuovere e asportare le recinzioni mobili a fine stagione;
 - garantire il controllo di mandrie e greggi in transito al fine di evitare il danneggiamento di sentieri e di altri manufatti o beni.
6. È consentito solo il pascolo libero di bestiame in asciutta su aree molto estese e non degradate, con animali rustici e con carichi e movimentazioni delle mandrie adeguate al rispetto degli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo. Esso deve essere sospeso in caso di dimostrati effetti negativi, quali: deterioramento qualitativo del pascolo, eccessivo sentieramento e compattamento del suolo, danni a fitocenosi di interesse naturalistico, gravi interazioni trofiche e sanitarie con la fauna selvatica.
7. È fatto obbligo al conduttore di non abbandonare nessun animale alla fine della stagione pascoliva, al fine di evitare interazioni con la fauna selvatica.
8. Nelle zone umide, nel rispetto delle prescrizioni del Piano di gestione della ZSC/ZPS IT 1201000-Parco Gran Paradiso, sono vietati il calpestamento, lo stazionamento e il pascolamento del bestiame domestico. Inoltre, il pascolo è vietato nei boschi, con l'eccezione dei lariceti storicamente pascolati.

9. L'Ente Parco, con provvedimento motivato, può vietare il pascolo, per un periodo determinato suscettibile di proroga, per il rischio di gravi interazioni sanitarie o genetiche tra fauna selvatica e domestica (in caso di gravi epizootie o di zoonosi) e/o in aree in cui si è riscontrato una particolare emergenza di conservazione o un rilevante valore floristico o faunistico sensibile all'azione del pascolo. Devono essere previste misure di compensazione a seguito di divieto di svolgimento di attività esistenti già ritenute compatibili, sulla base di principi equitativi.
10. La fertirrigazione con le deiezioni provenienti dalle vasche di accumulo delle stalle deve essere eseguita avendo cura di evitare l'inquinamento organico diretto delle zone umide e del sistema delle acque. Lo spandimento dei liquami può avvenire solo a fine stagione, alcuni giorni prima della data di demonticazione, diversa in funzione della quota, avendo cura di evitare le eccessive concentrazioni delle deiezioni, il totale imbrattamento della copertura vegetale e gli elevati apporti di liquami nelle immediate vicinanze delle vasche di contenimento. Qualora le capacità delle concimaie fossero tali da rendere impossibile l'attesa della fine della stagione di monticazione, è permessa una fertirrigazione anticipata attuabile solo su praterie già precedentemente sfruttate con il pascolo. È vietato lo spargimento di liquame su terreno gelato o innevato, secondo quanto previsto dalle normative regionali.
11. Gli interventi di miglioramento dei cotici devono essere effettuati con tecniche pastorali o agronomiche di modesta intensità, tali da non alterare la composizione floristica naturale e modificare la biodiversità animale del sito. È particolarmente importante orientare la movimentazione animale con posa di punti sale mobili e/o punti di abbeverata. Sono vietati di norma il dissodamento, l'aratura e la rippatura. Il decespugliamento e la lotta alle specie invadenti sono consentiti con mezzi pastorali (mandratura o stabbiatura) o meccanici (decespugliamento meccanico e taglio) previa comunicazione all'Ente Parco. È vietato l'impiego di decespuglianti e diserbanti chimici. La risemina per recuperare piccoli dissesti o danneggiamenti del cotico erboso deve essere eseguita utilizzando specie ed ecotipi locali; per migliorare la composizione specifica del cotico è preferibile l'applicazione di corrette pratiche pastorali (carichi adeguati all'offerta foraggera, restituzioni proporzionate al prelievo di fitomassa), l'uso corretto di fertilizzazioni organiche, sfalci ripetuti localizzati o selettivi e gestione razionale del pascolamento.
12. Lo spietramento e il decespugliamento estesi, su superfici superiori ai 3 ettari, sono ammessi a fronte di un piano organico di miglioramento del pascolo.
13. L'Ente Parco, sulla base di monitoraggi periodici, valuta la rispondenza delle attività pastorali agli obiettivi e alle funzioni del Parco: in caso di mancata rispondenza, può proporre differenti modalità di utilizzo dei pascoli.

ART. 46 - Piani pastorali

1. I piani pastorali sono approvati dall'Ente Parco, in quanto strumento di governo e corretta gestione di superfici a prevalente utilizzazione pascoliva.
2. I piani pastorali hanno la finalità di: conservare le diversificate risorse pastorali e di migliorarne - se necessario - la qualità foraggera; preservare la biodiversità specifica, animale e vegetale; ridurre il calpestamento, i sentieramenti e i fenomeni di erosione superficiale; recuperare eventuali fitocenosi degradate; salvaguardare le formazioni vegetali di valore naturalistico; contenere l'avanzata del bosco e dell'arbusteto; ridurre al minimo le interazioni negative con la fauna selvatica; migliorare l'offerta pabulare; contribuire a qualificare le produzioni di latte e carne, in relazione agli effetti positivi che l'alimentazione con erba degli animali induce sui prodotti d'alpe.

3. I piani pastorali, da redigere sulla base delle Linee guida regionali, si fondano sulla precisazione degli obiettivi di gestione e sulla attuazione di tre tipi di indagine:
 - a. l'indagine vegetazionale, con l'obiettivo di identificare le tipologie di pascolo, caratterizzandole sotto il profilo naturalistico e pastorale e di carico animale potenziale;
 - b. indagine geo-morfo-pedologica, allo scopo di descrivere i suoli nella loro tipologia, fertilità, idromorfia, acclività e presenza di pietre, rocce affioranti, fenomeni erosivi e di dissesto;
 - c. indagine di gestione pastorale, con lo scopo di rilevare le strutture e le infrastrutture pastorali: viabilità esterna, interna e accessibilità delle differenti porzioni dell'alpe, i fabbricati, le risorse idriche, i punti d'abbeverata, la consistenza e la tipologia del bestiame, l'orientamento produttivo e le esigenze degli animali, le modalità di gestione dell'alpe.
4. Nei piani pastorali è individuato il carico attuato al momento e negli anni precedenti e la modalità di utilizzazione delle risorse pastorali.
5. Sono elementi propositivi del piano pastorale, in funzione degli obiettivi gestionali desiderati e delle caratteristiche produttive degli animali allevati: il carico di bestiame proponibile, le tecniche di pascolamento da adottare, l'eventuale divisione dell'alpe in sezioni di pascolo (nel caso di applicazione del pascolamento turnato o guidato), la movimentazione della mandria; il tempo di permanenza della mandria nelle sezioni di pascolo e la successione nell'utilizzazione delle sezioni di pascolo stesse.
6. L'applicazione del piano pastorale richiede il confronto e la collaborazione dell'allevatore e successive verifiche e adeguamenti per meglio rispondere alle finalità del piano stesso nel tempo. La sua applicazione può infatti modificare progressivamente le caratteristiche vegetazionali, faunistiche e produttive del pascolo, obbligando a verifiche e variazioni periodiche degli indirizzi gestionali.

Capo II - Attività agricole

ART. 47- Attenzioni e divieti

1. In tutto il territorio del Parco è vietata l'introduzione di organismi geneticamente modificati.
2. Le attività agricole non possono scaricare sostanze liquide, solide e gassose che possano determinare processi di inquinamento biologico, chimico e fisico o deturpamento del paesaggio.
3. La fertilizzazione può avvenire con letame o con altri concimi organici; i liquami di produzione animale devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
4. Nel Parco non è consentito l'uso di diserbanti chimici; la difesa specifica delle singole colture dagli insetti e dalle crittogame può essere realizzata con i prodotti ammessi dai regolamenti europei sull'agricoltura biologica.
5. Le pacciamature con film plastici sono consentite solo su piccole superfici. I tutori devono essere realizzati in legno o con altri materiali tradizionali.

ART. 48 - Pratiche colturali

1. Nel territorio del Parco, alle attività agricole esistenti è consentito sia il mantenimento degli ordinamenti colturali, sia la realizzazione di modifiche agli stessi, compresa la coltivazione di essenze officinali, sempre che le conversioni colturali non diano luogo a modificazioni morfologiche

del terreno o all'introduzione di specie vegetali che interferiscono con il paesaggio o che provocano alterazioni all'equilibrio naturale, quali in particolare le specie alloctone invasive.

2. Le attività agricole possono essere condotte nei terreni e nelle aree a esse attualmente destinate e nelle aree incolte, ma in passato utilizzate a scopi agricoli, con il fine primario di conservare e di tramandare le tradizionali forme di produzione agricola e di conservare il paesaggio, in armonia con le indicazioni, anche prescrittive del Piano del Parco; tali attività possono essere svolte secondo gli usi tradizionali, privilegiando le tecniche di agricoltura biologica e lotta integrata.
3. Le lavorazioni del terreno devono essere eseguite evitando di innescare fenomeni di erosione e di effettuare asportazione del suolo; deve essere rispettato, per quanto possibile, il sistema di irrigazione tradizionale. In caso di riporti di terreno vegetale, questo non deve contenere semi o organi di moltiplicazione vegetativa di specie esotiche invasive.
4. Le sistemazioni agrarie devono, per quanto più è possibile, rispettare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali i terrazzamenti tradizionali, gli stagni, le pozze di abbeverata, i muretti a secco, gli accumuli da spietramento, le siepi, i filari alberati, le sorgenti e i boschetti. È consentita l'interruzione parziale dei terrazzamenti e dei ciglioni solo per facilitare l'accesso delle macchine agricole da una terrazza all'altra. Sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati dall'Ente volti ad assicurare una gestione economicamente sostenibile.
5. Le bonifiche agrarie sono consentite nelle aree di fondovalle per facilitare l'accorpamento delle particelle agrarie; esse, comunque, non devono interferire con il paesaggio tradizionale e non devono determinare l'abbattimento di piante camporili, di alberature esistenti, né di gruppi di cespugli, in particolare di specie con spine; le semine e trasemine devono essere eseguite solo con specie erbacee autoctone.
6. Con provvedimento dell'Ente Parco può essere autorizzata, nel territorio del Parco stesso, l'attività vivaistica; nei vivai non è tuttavia consentita la coltivazione di specie alloctone invasive che possano sfuggire al controllo e disseminarsi o moltiplicarsi naturalmente nel territorio del Parco.
7. L'Ente Parco può mettere in atto colture di varietà agricole tradizionali, presso le proprie strutture a ciò dedicate, nonché produrre direttamente presso le predette strutture piante e/o semi da cedere gratuitamente agli agricoltori locali che ne facciano domanda per la realizzazione di nuovi impianti.

ART. 49 - Attrezzature agricole

1. Le aziende agricole che praticano l'allevamento di bestiame devono essere dotate di una o più concimaie conformi alla legislazione vigente in materia; le concimaie devono essere mascherate con alberi e arbusti che costituiscano una barriera visiva; il letame prodotto in azienda e destinato allo stoccaggio in concimaia deve provenire esclusivamente dalle lettiere degli animali e deve essere costituito, oltre che dai rifiuti organici, da fibre di paglia, fieno, trucioli; altre fibre o materiali non possono essere stoccati in concimaia e dovranno essere smaltiti in conformità alla legislazione vigente in materia.
2. L'installazione di sistemi fissi di irrigazione per aspersione può essere effettuata nelle aree di fondovalle o in aree dove la presenza di strutture in attività giustifichi l'esigenza dell'irrigazione; sono preferibili i sistemi che limitano l'impatto paesistico delle tubazioni fisse e degli irrigatori, utilizzando sistemi asportabili o a scomparsa e tubazioni interrate. Sono consentiti sistemi mobili se temporanei.

3. Per le abbeverate del bestiame devono essere utilizzate pozze, punti abbeverata, vasche e fontane realizzate in materiali tradizionali; non è consentito l'uso di vasche da bagno o di altri materiali riciclati. È da evitare l'immissione continua dell'acqua negli abbeveratoi.
4. Non è consentito l'utilizzo di strutture precarie di supporto alla monticazione. Sono fatte salve strutture temporanee, in caso di indisponibilità di strutture d'alpeggio, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
5. Non è ammessa la realizzazione di serre fisse nel territorio del parco, salvo autorizzazione dell'Ente; è consentita la realizzazione di serre mobili, dotate di struttura in legno o in tondino di ferro.

Capo III - Attività forestali

ART. 50 - Procedure per la gestione dei boschi e per gli interventi selvicolturali

1. Per intervento selvicolturale si intende, ai sensi del presente Regolamento, l'insieme di tutte le operazioni direttamente connesse alla cura e alla gestione dei boschi, così definiti dalla normativa vigente, finalizzate alla raccolta dei prodotti legnosi ovvero al miglioramento delle funzioni ambientali del bosco, assicurandone la rinnovazione e/o rigenerazione.
2. Gli interventi selvicolturali su proprietà pubbliche, di consorzierie sono attuati mediante Piani di Gestione Forestale (PGF), o strumenti equivalenti comunque denominati, redatti ai sensi delle normative regionali di settore secondo i principi, le norme e i regolamenti vigenti in materia, nel rispetto del Piano del Parco e del Piano di Gestione della ZSC/ZPS IT1201000 – Parco Gran Paradiso. In presenza di PGF, o strumento equivalente, approvato, deve essere data comunicazione dell'intervento all'Ente Parco almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. I singoli interventi attuativi sono effettuati previo sopralluogo dell'Ente per la definizione delle prescrizioni sulla base dei monitoraggi dell'Ente stesso a tutela della biodiversità.
3. Per le proprietà private superiori a 25 ettari, la gestione forestale avviene mediante Piani di Gestione Forestale proposti dal proprietario, approvati dalle Regioni, e autorizzati dall'Ente Parco, da redigersi secondo i principi, le norme e i regolamenti vigenti e nel rispetto del Piano del Parco e del Piano di Gestione della ZSC/ZPS IT1201000 Parco Gran Paradiso. In presenza di PGF approvato, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere data comunicazione dell'intervento all'Ente Parco, corredata dal verbale di assegno o dalla dichiarazione di conformità al presente Regolamento, predisposta da tecnico forestale abilitato.
4. Per le proprietà private fino a 25 ettari, non interessate da PGF, gli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo, nelle aree boscate, su formazioni lineari, nei rimboschimenti e negli impianti di arboricoltura da legno, sono effettuati secondo le vigenti disposizioni regionali in materia, come integrate dal presente Regolamento, nel rispetto del Piano di Gestione ZSC/ZPS IT1201000 Parco Gran Paradiso.
5. In assenza di PGF, gli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo nei boschi, su formazioni lineari e arboricoltura da legno (inclusi i nuovi impianti), sono soggetti a nulla osta dell'Ente Parco.
6. L'assegno, c.d. martellata, delle piante da prelevare nelle fustaie e la controsegna delle matricine nei cedui sono obbligatorie per tutti i proprietari pubblici o privati, a cura di tecnici forestali abilitati o dei Servizi forestali competenti; per le piccole proprietà private, fino a 0,5 ettari, in assenza di tecnici incaricati o dei servizi forestali competenti, l'Ente Parco può procedere direttamente-all'assegno delle piante da prelevare.

7. Per quanto non previsto nel presente Capo e dal Piano di Gestione allegato al Piano del Parco si applicano la normativa regionale vigente in materia forestale nonché il DM 17 ottobre 2007 n.184. La procedura di valutazione di incidenza è disciplinata dal DPR 8 settembre 1997 n.357, come integrata dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco e dall'allegato Piano di Gestione.

ART. 51 - Indirizzi gestionali per categorie e tipi forestali

1. La gestione selvicolturale è differenziata in funzione delle caratteristiche, dello stato evolutivo e della vulnerabilità dei diversi soprassuoli boscati; ai vari tipi di formazioni boschive si applicano, i seguenti indirizzi:
- a. *lariceti e larici-cembrete*, espressi nei diversi tipi (montano, su rodoro-vaccinieto e su pascolo, a megafornie, mesoxerofilo e di greto, cembreta) e varianti con specie accessorie (peccio, cembro, abete bianco, latifoglie mesofile), e stadi differenti di sviluppo: nei boschi a gestione attiva del piano montano, in presenza di latifoglie o peccio, tagli a scelta colturali per gruppi favorendo la successione naturale; nel piano subalpino, tagli a scelta per collettivi, volti ad evidenziarli, mantenerli e favorire la diffusione del pino cembro; in popolamenti puri, tagli a piccole buche, di dimensione non superiore al doppio dell'altezza delle piante, opportunamente orientate per favorire la rinnovazione naturale; nei lariceti del piano subalpino superiore, in quelli rupicoli e di greto è da prevedere la libera evoluzione (assenza di gestione attiva), con interventi solo per finalità di protezione;
 - b. *peccete*, quasi sempre in mescolanza con larice o latifoglie nel piano montano e talora anche subalpino, con potenzialità di espansione a spese di lariceti montani: nei boschi a gestione attiva del piano montano, tagli a scelta colturali per gruppi; nel piano subalpino, tagli per collettivi, conservando i larici stabili e le altre specie presenti;
 - c. *acero frassineti e alneti di ontano bianco*, è consentita la gestione attiva con eventuali tagli a scelta colturali per singoli alberi o piccoli gruppi instabili per liberare la rinnovazione d'avvenire laddove non costituiscano habitat di interesse comunitario prioritario, in quanto non stabili ma potenziali per successione a medio termine verso peccete e abetine; nelle formazioni di forra del *Tilio-Acerion*, nessuna gestione attiva ordinaria;
 - d. *faggete*, talora antiche bandite di protezione di abitati: conversione a fustaia per libera evoluzione o con taglio di avviamento, conservando le grandi matricine, i portaseme e le altre specie associate;
 - e. *abetine*, costituenti ecosistemi forestali tra i più ricchi e complessi per l'ospitalità a numerose specie vegetali e animali tutelate dalle Direttive 09/147/CE e 92/43/CEE, suscettibili di espansione in acero-frassineti e lariceti montani: evoluzione naturale o localmente tagli a scelta colturali per piccoli gruppi, conservando la mescolanza con altre specie e favorendo l'espansione dell'abete nei lariceti;
 - f. *formazioni riparie a salici e pioppi spontanei, ontano bianco*, poco rappresentati nei greti di fondovalle a causa delle dinamiche alluvionali e dei successivi interventi di ripristino: habitat da lasciare in libera evoluzione, gestendoli attivamente solo ove necessario per compatibili esigenze idrauliche o di tutela della pubblica incolumità;
 - g. *castagneti*, talora con relitti popolamenti da frutto: gestione attiva, nei popolamenti da frutto mantenendo i grandi esemplari e controllando il sottobosco; sono consentiti tagli di

avviamento a fustaia dei cedui abbandonati indirizzandoli verso formazioni miste con altre latifoglie spontanee;

- h. *querceti di rovere*, costituenti la vegetazione originaria, in gran parte sostituita dall'uomo con il castagno: conversione a fustaia per evoluzione naturale o con taglio di avviamento; non è ammessa la ceduzione;
- i. *pinete di pino silvestre e di pino uncinato*: nessuna gestione attiva;
- j. *boscaglie pioniere e d'invasione e acero-frassineti d'invasione*, costituenti formazioni miste diffuse in aree abbandonate più o meno recentemente o in canali di valanga a bassa quota, in evoluzione verso cenosi più stabili, potenzialmente miste a peccio e abete bianco, localmente con faggio: in stazioni rupicole o percorse da valanghe, senza gestione attiva; altrove, favorire la successione verso le specie più stabili con opportuni diradamenti;
- k. *alneti di ontano verde*, puri, potenziali per peccete e lariceti a megaforie: nessuna gestione attiva, se non per reinserimento guidato di specie arboree potenziali;
- l. *rimboschimenti*, da rinaturalizzare con interventi che consentano l'insediamento di specie autoctone adatte alla stazione.

ART. 52 - Tagli e prelievi

1. Per tutti i boschi, ferme restando le procedure regionali in materia e le ulteriori prescrizioni contenute nel Piano di Gestione ZSC/ZPS IT1201000 Parco Gran Paradiso, si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a. È vietato il taglio a raso; per la gestione delle fustaie sono ammessi tagli a scelta colturali per gruppi o collettivi, tagli a buche o tagli successivi adattati ove previsti dalle disposizioni del precedente articolo;
2. Le dimensioni massime di riferimento per la gestione sono così fissate:
 - a. nel piano montano, per tagli a gruppi o buche: 2.500 metri quadri; per tagli successivi adattati, un ettaro;
 - b. nel piano sub-alpino, devono essere individuati e rispettati i collettivi quali base per la gestione;
 - c. nei diradamenti, nei tagli di avviamento a fustaia, nei tagli di sgombero di rimboschimento in trasformazione, la singola tagliata è di cinque ettari ampliabile fino a dieci ettari se si delimitano sub-aree interne, di superficie complessiva non inferiore al 20% del lotto, da lasciare intatte;
3. Le singole tagliate o aree accorpate percorse devono essere separate da fasce boscate di larghezza non inferiore a cento metri, non percorse da intervento negli ultimi tre anni, ovvero con rinnovazione affermata o ricacci alti non meno di due metri;
4. Con gli interventi di rinnovazione per gruppi o collettivi delle fustaie pluriplane o comunque non coetanee, non potrà comunque essere percorso con tagli oltre il 50% delle superfici lorde indicate dal Piano di Gestione Forestale, fermi restando gli indici di prelievo in termini di massa legnosa di seguito definiti e le prescrizioni specifiche di cui al precedente articolo; le restanti superfici devono essere lasciate in evoluzione controllata per il decennio di riferimento;
5. La percentuale media di prelievo negli interventi non può superare i valori di seguito indicati, rispetto alla provvigione reale iniziale:

- a. 30%, nei diradamenti di conifere o boschi misti;
 - b. 40%, nei diradamenti di latifoglie, compresi i tagli di avviamento per la conversione a fustaia dei cedui;
 - c. 30%, nei tagli di rinnovazione in fustaia di tipo monoplano-coetaneo (tagli successivi adattati, tagli a buche);
 - d. 25%, nei tagli a scelta colturali (ovvero di curazione o di giardinaggio) per gruppi, collettivi o singoli alberi propri dei popolamenti pluriplani-disetanei;
6. Gli interventi selvicolturali sono sospesi nei periodi di seguito indicati:
- a. per gli interventi di taglio in fustaia, per i tagli intercalari o di conversione dei cedui, a carico di formazioni lineari e alberi isolati, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno fino a 1400 metri di quota e dal 1° maggio al 31 luglio per le quote superiori, nel rispetto del periodo di riproduzione dell'avifauna;
 - b. alle ceduzioni si applica il calendario previsto dalle normative regionali in materia, con le limitazioni di cui al punto a);
- Nel periodo ammesso è incluso l'esbosco dei prodotti legnosi; possono essere consentite deroghe per un massimo di quindici giorni, in relazione a cause di forza maggiore debitamente documentate e dimostrate, previa comunicazione all'Ente Parco.
7. Per particolari condizioni di conservazione, l'Ente Parco può emanare prescrizioni specifiche più restrittive

ART. 53 - Turni minimi e matricinatura dei cedui

1. Per le fustaie i turni sono stabiliti dalle normative regionali di settore; per i turni dei cedui si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. I cedui semplici, matricinati e non, o composti, (governo misto, comprendente fustaie sopra ceduo, cedui sotto fustaia, mosaico di ceduo e fustaia, cedui coniferati), con strato agamico di qualunque specie avente età superiore a trentacinque anni al momento della richiesta di taglio o di stesura del Piano di Gestione Forestale, sono da considerare fuori regime e devono essere avviati a fustaia con la tecnica del taglio di avviamento, o previa rigenerazione agamica e successiva selezione se collassati, con le specifiche di cui all'art. 51.
3. Per i cedui misti a prevalenza di castagno, salici e ontani a regime il turno minimo è di quindici anni; per le altre specie il turno minimo è di venti anni.
4. Fermo restando quanto stabilito nel Piano di Gestione ZSC/ZPS IT1201000 Parco Gran Paradiso per gli specifici habitat forestali, la matricinatura minima nei cedui semplici a regime, da effettuarsi a gruppi, distribuiti uniformemente sulla superficie di intervento, deve garantire una copertura minima residua pari al 20%. La scelta delle matricine deve riguardare con preferenza faggio, querce, latifoglie mesofile o sporadiche e altre specie autoctone, anche di più turni.
5. Nei popolamenti inquadrabili come cedui composti a regime al momento del taglio dovranno essere rilasciate almeno duecento riserve ad ettaro ripartite tra le varie classi di età (almeno tre), scelte tra i soggetti dominanti e in migliori condizioni vegetative, indipendentemente dalla loro regolare distribuzione tra le classi e preferibilmente a gruppi in mosaico col ceduo; deve essere altresì rilasciato il novellame di specie spontanee, pur non avente ancora le caratteristiche di riserva (diametro inferiore a dieci centimetri); dopo il taglio la copertura del soprassuolo arboreo,

non potrà comunque essere inferiore al 50%; le eventuali riserve adulte in eccesso prelevabili devono essere assegnate al taglio singolarmente, a cura dei tecnici forestali preposti.

6. In caso di carenza di altre specie è possibile il reclutamento di castagni, ontani o salici, i cui polloni devono essere sempre rilasciati a gruppi di cinque-dieci esemplari tra loro distanziati di due-quattro metri; in caso di eccessiva snellezza devono essere rilasciati più polloni di una stessa ceppaia per accompagnamento, i quali verranno computati come unica matricina; in presenza di un maggior numero di altre specie spontanee nell'ambito di castagneti o alneti, esse devono comunque essere rilasciate con almeno un pollone per ceppaia se derivanti da ceduo.
7. Sono ammesse deroghe ai turni minimo e massimo e alla quantità di matricine/riserve per gli eventuali interventi volti a mantenere la funzionalità di boschi di protezione diretta o in alveo, individuati dai Piani di Gestione Forestale o previsti da specifici progetti d'intervento autorizzati dall'Ente Parco; nel governo misto i soggetti costituenti lo strato a fustaia in condizioni stabili devono comunque essere rilasciati.

ART. 54 - Criteri per il rilascio di alberi per la biodiversità

1. In caso di interventi selvicolturali nelle formazioni boscate di conifere, latifoglie o miste, devono essere mantenuti in loco almeno quattro esemplari arborei per ettaro (ovvero un esemplare ogni 2500 mq, ovvero il 50% di quelli presenti), morti in piedi e/o a terra e quattro esemplari per ettaro (ovvero un esemplare ogni 2500 mq) maturi di dimensioni ragguardevoli, comunque di diametro superiore ai venti centimetri.
2. I criteri per la scelta dei soggetti da rilasciare sono i seguenti:
 - individui già ospitanti nidi;
 - individui con cavità o fessure profonde causate da agenti atmosferici o eventi traumatici;
 - individui con scadenti caratteristiche tecnologiche (fusti curvati, biforcati, a fibratura deviata, colpiti da fulmine ecc.);
 - individui in particolare nei cedui di castagno e faggio, di discrete dimensioni e con grossi rami, adatti alla nidificazione, nelle zone di presenza del Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*;
 - individui prossimi alle radure con diametro maggiore o uguale a 35-40 cm e con assenza di rami nei primi 5-10 metri di altezza, nelle zone di presenza del Picchio nero *Dryocopus martius*;
3. In caso di interventi forestali, che prevedono il taglio di individui di Abete rosso con diametro superiore a 40 cm, al fine di favorire lo sviluppo di crittogame inserite nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, le ceppaie devono essere mantenute ad un'altezza di almeno 45-50 cm dal terreno.
4. Gli esemplari di specie alloctone o derivanti da rimboschimento artificiale devono essere asportati al momento degli interventi selvicolturali, anche se deperienti o morti;
5. Nel corso degli interventi forestali è fatto obbligo di effettuare azioni di controllo selettivo delle specie alloctone invasive; nelle aree con presenza consolidata di tali specie, la gestione deve essere rivolta ad evitarne l'ulteriore diffusione.

ART. 55 - Accesso al bosco ed esbosco dei prodotti forestali

1. Per l'accesso ai boschi a scopo gestionale e per il prelievo dei prodotti è utilizzata la viabilità esistente, con le limitazioni imposte per la tutela dell'ambiente e per la fruizione.
2. L'apertura di nuove vie di esbosco, comprese le linee di teleferica, è subordinata alla loro necessità nell'ambito degli interventi autorizzati dall'Ente Parco e alla dimostrata assenza di alternative praticabili; i tracciati sono da ritenersi temporanei e al termine della loro utilizzazione devono essere ripristinati e gli apprestamenti di cantiere rimossi.
3. L'utilizzo di mezzi meccanici deve essere commisurato all'entità dell'intervento, evitando per quanto possibile l'impiego di macchine operatrici cingolate o ad appoggi articolati (ad es. ragno) all'interno delle superfici boscate, al di fuori delle vie di esbosco.
4. È fatto obbligo rimuovere i cavi delle teleferiche per il trasporto del legname ovvero non lasciarli in esercizio nei periodi di cui all'art. 52.
5. Al termine degli interventi selvicolturali devono essere asportati dal bosco rifiuti di ogni genere, con particolare riguardo a cavi d'acciaio, cinghie di tensionamento, residui di carburanti ed olii lubrificanti.

ART. 56 - Trattamento delle ramaglie e dei residui degli interventi selvicolturali

1. In caso di interventi selvicolturali devono essere rilasciati in bosco almeno il 50% di ramaglie e cimali, purché il più possibile depezzati e dispersi a contatto col suolo, evitando di coprire il novellame, le ceppaie e le aree in rinnovazione; non sono comunque ammessi la formazione di cumuli di ramaglie di dimensioni superiori a due metri cubi, né l'abbruciamento dei residui in qualunque periodo dell'anno.
2. La viabilità, anche pedonale, dovrà essere sempre mantenuta sgombra dai residui, così come gli alvei dei corsi d'acqua; lungo le aree a confine con colture agrarie e lungo la viabilità principale deve essere mantenuta sgombra dai residui una fascia di larghezza non inferiore a cinque metri.

ART. 57 - Trattamento degli arbusti, della vegetazione avventizia e del novellame

1. Sono vietati il taglio e la soppressione indiscriminata degli arbusti spontanei, di qualunque specie, ad eccezione di quelle alloctone, sia in popolamenti arbustivi sia nel sotto-piano di cenosi arboree.
2. L'eventuale taglio periodico di specie ricaccianti da ceppaia (ontano verde, maggiociondoli, nocciolo e sambuco) è ammesso nei seguenti casi:
 - a. eventuali interventi di ricostituzione del bosco degradato;
 - b. nel caso in cui gli arbusti intralcino le pratiche selvicolturali per una porzione non superiore al 50% della superficie da essi coperta.
3. Il taglio della vegetazione del sottobosco è ammesso solo per interventi di protezione dagli incendi boschivi ai lati della viabilità, per una larghezza massima di due metri per ciascun lato; l'edera può essere asportata quando dal fusto si avvia a colonizzare le branche principali di alberi di specie spontanee, rilasciando comunque almeno 2-3 latifoglie per ettaro colonizzate in chioma; i rovi, di norma, vanno rilasciati ovunque non costituiscano ostacolo allo sviluppo del bosco, e non interessino aree aperte alla fruizione, strade o sentieri e loro immediate vicinanze.

4. Il novellame delle specie forestali autoctone deve essere salvaguardato e messo in luce, durante gli interventi selvicolturali, secondo le esigenze delle diverse specie.

ART. 58 - Altri interventi nelle superfici forestali

1. Sono ammessi interventi di rimboschimento solo per esigenze di protezione diretta e di difesa del suolo, utilizzando esclusivamente specie autoctone e di provenienza locale. È fatto obbligo al proponente dell'intervento di prevedere il monitoraggio per valutare l'attecchimento delle piante messe a dimora ed eventualmente provvedere alla sostituzione degli esemplari morti.
2. Sono ammessi interventi di rinfoltimento in caso di recupero di popolamenti degradati finalizzati all'avvio di processi di rinaturalizzazione o di arricchimento con specie storicamente allontanate dall'uomo.
3. In presenza di eventi eccezionali, quali schianti e morie, lo sgombero è soggetto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco e deve avvenire rilasciando almeno il 30% della necromassa presente con funzioni di protezione del suolo e i margini protetti dalle chiome atterrate in modo da ostacolare l'ingresso degli ungulati nelle aree in rinnovazione; i soggetti rilasciati devono essere scor-tecciati ove ritenuto opportuno dall'Ente Parco per rallentare la proliferazione di scolitidi o di altri parassiti.
4. I soggetti arborei che possono creare pericolo per la pubblica incolumità nelle aree aperte al pubblico, ostruire la viabilità permanente, danneggiare i cavi delle reti di trasmissione elettrica o telefonica o impedire il deflusso delle acque, devono essere abbattuti o sistemati in modo da eliminare i pericoli, ovvero eventualmente rilasciati in bosco sul letto di caduta o capitozzati mantenendo una porzione di fusto in piedi.

Capo IV - Svolgimento di attività sportive, ricreative, e educative

ART. 59 - Attività sportive, alpinistiche, escursionistiche e ciclistiche

1. Nel territorio del Parco sono ammesse le attività alpinistiche, sci alpinistiche, compreso lo sci fuori pista, escursionistiche, l'arrampicata sportiva (libera o attrezzata) e l'arrampicata su cascate di ghiaccio, che non comportino la modificazione dello stato dei luoghi e disturbo alla fauna selvatica.
2. L'Ente Parco può vietare o limitare temporaneamente l'accesso a determinate aree per motivate esigenze di salvaguardia della fauna, della flora e degli habitat. In particolare, con apposito provvedimento l'Ente:
 - può vietare lo sci fuoripista nei siti di svernamento del Fagiano di monte (*Tetrao tetrix tetrix*) e della Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*);
 - può disporre il temporaneo divieto di fruizione nei siti di arrampicata sportiva (libera e attrezzata) e su cascate di ghiaccio, in caso di potenziale disturbo della fauna e in particolare in presenza di siti di nidificazione di specie sensibili o minacciate.
3. Il divieto viene divulgato tramite pubblicazione sul sito web del Parco ed apposizione di specifica segnaletica sul terreno.
4. L'attività di arrampicata su massi (bouldering) può essere svolta liberamente purché non danneggi la flora e disturbi la fauna dei dintorni del sito e non comporti l'asportazione di vegetazione dal blocco di roccia stesso e l'asportazione di minerali.

5. È vietato abbandonare materiali lungo le vie di scalata.
6. Nuove palestre di arrampicata e vie ferrate, caratterizzate da attrezzature fisse, devono essere autorizzate dall'Ente Parco, previa positiva valutazione di incidenza.
7. L'uso dei velocipedi, comprese mountain bikes e biciclette a pedalata assistita, conformi a quanto previsto dall'art.50 del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 è consentito solamente lungo le strade e le piste agro-silvo-pastorali e su circuiti appositi segnalati definiti d'intesa con i Comuni, di cui all'ALLEGATO L, al di fuori dei periodi di innevamento. I ciclisti sono tenuti ad un comportamento e ad un'andatura tale da non mettere in pericolo la sicurezza dei pedoni, dando loro sempre la precedenza.
8. Canoa e sport acquatici non a motore sono consentiti sulle tratte appositamente segnalate.

ART. 60 - Manifestazioni sportive, ricreative e culturali

1. Nel territorio del Parco è vietato lo svolgimento di manifestazioni motoristiche che coinvolgano auto, moto e altri veicoli a motore, sia su strada e su tracciati non stradali, sia su corsi e specchi d'acqua, quali rally, corse in salita, motocross, enduro, moto alpinismo, ed altre analoghe attività, palesemente in contrasto con le esigenze di tutela ambientale e di sviluppo di un turismo naturalistico.
2. Le manifestazioni sportive ciclistiche, su strada, di ciclocross e di mountain bike, devono utilizzare la viabilità esistente anche di normale uso pedonale e piste omologate.
3. Nelle manifestazioni che attraggono flussi elevati di visitatori deve essere prevista la predisposizione di parcheggi di attestamento temporanei nei pressi dei centri abitati e, occorrendo, di navette pubbliche per il trasporto dei visitatori nei luoghi delle manifestazioni. Gli enti e/o le associazioni che organizzano l'evento devono predisporre servizi igienici temporanei.
4. In occasione di feste, sagre e manifestazioni l'Ente può autorizzare gli attendamenti e l'accensione dei fuochi nei giorni e negli spazi definiti.
5. Lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative e culturali e gli eventi pubblici e legati alle tradizioni locali, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente Parco, anche ai fini della verifica di eventuali incidenze significative su habitat e specie, salvo quanto previsto all'art. 68 del presente Regolamento. Le autorizzazioni e i nulla osta sono revocabili ove emerga che le attività autorizzate si svolgano in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Ente Parco.
6. Limitatamente alle zone D, D1 e C della zonizzazione del Piano del Parco, le manifestazioni sportive, ricreative e culturali e gli eventi pubblici e legati alle tradizioni locali, sono esclusi dalla preventiva autorizzazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - siano localizzati all'interno dei nuclei abitati o in aree in prossimità funzionale degli stessi e comunque in ambito di fondovalle;
 - in tali ambiti sia esclusa la presenza di habitat e specie di particolare interesse conservazionistico in riferimento al Piano di gestione della ZSC/ZPS IT1201000 Parco Gran Paradiso;
 - non vi siano manomissioni e/o livellamenti del terreno né eliminazione o alterazione degli elementi del paesaggio agrario;
 - non prevedano installazioni fisse, ma il solo uso di manufatti temporanei strettamente necessari;
 - non prevedano trasporti con l'uso di elicottero, né l'uso di droni o altri strumenti di volo;

- in caso di orari serali/notturni non prevedano illuminazione aggiuntiva, salvo quella strettamente necessaria per motivi funzionali all'attività prevista e per sicurezza;
 - in caso di uso di veicoli a motore in aree prative, di cui al comma 3, dovrà al termine dell'attività essere ripristinata la cotica erbosa in conseguenza di eventuale danneggiamento;
 - il livello acustico di eventuali diffusori dovrà essere moderato, rispettare i limiti delle emissioni sonore previsti dai piani acustici comunali vigenti o, in assenza di questi, non superare i 90 decibel nel raggio di 15 metri dalla fonte;
 - sia organizzata la raccolta differenziata e l'asportazione di tutti i rifiuti prodotti;
 - non siano accesi fuochi in aree prative.
7. Per le manifestazioni ricorrenti, l'Ente Parco può stipulare convenzioni con i Comuni, che regolano i modelli organizzativi secondo quanto previsto al comma 6 e ricomprendono le autorizzazioni e i nulla osta previsti.
8. Le manifestazioni sportive che prevedono percorsi su sentieri devono essere realizzate rispettando i seguenti requisiti a livello di organizzazione, promozione, conduzione e post gara:
- utilizzo dei percorsi della rete sentieristica esistente, senza allontanarsene;
 - riduzione dei rifiuti non recuperabili, anche eventualmente attraverso l'utilizzo di borracce/bicchieri compostabili nei punti di rifornimento, al posto di contenitori di plastica usa e getta;
 - presenza di punti di raccolta differenziata dei rifiuti, opportunamente gestiti;
 - assenza di installazioni fisse, e in caso di necessità l'uso di manufatti temporanei strettamente necessari;
 - divieto di utilizzo di elicotteri, droni o altri strumenti di volo;
 - in caso di orari serali/notturni, divieto di illuminazione aggiuntiva, salvo quella strettamente necessaria per motivi funzionali all'attività prevista e per sicurezza;
 - riduzione di segnaletica fissa o indelebile (vernici) su rocce, massi o alberi lungo il percorso di gara, privilegiando marcatori mobili e altri supporti riutilizzabili (es. bandierine);
 - pulizia accurata dei sentieri e delle aree di rifornimento nei giorni successivi alla manifestazione, ripristinando lo stato dei luoghi;
 - divieto di utilizzo di strumenti sonori di incitamento degli atleti, per evitare il disturbo alla fauna selvatica;
 - sensibilizzazione dello staff dell'organizzazione, dei volontari, degli atleti e del pubblico sull'importanza di rispettare l'ambiente e la natura durante la manifestazione, attraverso adeguata informazione sui materiali promozionali e i canali web in merito all'area protetta e alle principali norme di comportamento.
9. Per le manifestazioni sportive patrocinate dall'Ente Parco si rimanda all'art. 68.
10. In caso di inosservanza accertata dei divieti di cui ai commi precedenti, si applicano le sanzioni previste all'ALLEGATO P.

Capo V - Attività artigianali e commerciali

ART. 61 - Attività artigianali e commerciali

1. L'Ente promuove lo sviluppo delle attività artigianali sia in forma singola che associata con particolare riguardo a quelle tradizionali, e lo sviluppo dei servizi utili alle popolazioni residenti che risultino maggiormente compatibili con le proprie finalità istituzionali di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del Parco e di incentivo allo sviluppo eco-compatibile.
2. In particolare, l'Ente incoraggia la riscoperta delle attività artigianali locali, la sperimentazione di forme di utilizzo delle risorse naturali compatibili con la conservazione della natura, le forme di agricoltura e allevamento biologico, la prestazione di servizi alle popolazioni residenti, nonché il potenziamento e la diffusione delle nuove professioni nel campo del turismo ambientale.
3. Le attività artigianali svolte nel territorio del Parco:
 - a. non devono immettere nell'ambiente alcun residuo di lavorazione;
 - b. devono allontanare dal territorio del Parco e conferire alle discariche autorizzate i residui di lavorazione prodotti ed opportunamente raccolti;
 - c. escludere lavorazioni che producano emissioni sonore superiori ai limiti di legge.
4. La vendita di prodotti derivanti, anche attraverso la lavorazione ed alla conseguente trasformazione, dall'attività di selvicoltura, dall'allevamento e dall'agricoltura, deve essere esercitata senza recare danno alle componenti naturali del luogo, effettuandola nei pressi dei centri abitati e delle aree di attestamento veicolare, e in occasione di fiere e mercati, feste patronali, tradizionali e altre manifestazioni.
5. I rifiuti devono essere asportati e conferiti nei punti di raccolta differenziata.
6. L'espletamento dell'attività di vendita dei prodotti agricoli è consentita anche presso i luoghi di produzione.
7. Le altre attività commerciali consentite devono essere svolte secondo i regolamenti comunali e negli spazi da essi definiti.
8. I materiali accatastati all'esterno dei luoghi delle attività devono essere riposti in spazi appositi, riparati alla vista, secondo modalità ordinate e decorose, tali da non arrecare disturbo al paesaggio.

Capo VI - Attività turistiche e di servizio

ART. 62 - Attività di educazione ambientale

1. L'Ente Parco promuove e svolge attività di didattica e di educazione ambientale anche attraverso convenzioni con associazioni ambientaliste, università o altri soggetti pubblici e privati dotati di specifica e riconosciuta competenza.
2. L'Ente Parco promuove attività di educazione ambientale rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. Promuove altresì attività di sensibilizzazione e di educazione ai comportamenti sostenibili rivolte ai cittadini, ai gruppi organizzati e ai visitatori che frequentano l'area protetta in tutte le stagioni.
3. L'Ente Parco organizza visite guidate per l'osservazione dell'ambiente naturale sotto i diversi aspetti, zoologico, geologico, geomorfologico, idrogeologico, vegetazionale, culturale, storico, con l'obiettivo di trasmettere l'importante valore della tutela ambientale.

4. L'Ente Parco predispone e mette a disposizione del pubblico presso i centri visitatori e punti di informazione turistica, nonché per via telematica e tramite il sito istituzionale, materiale documentario sul territorio del Parco e colloca lungo itinerari di particolare interesse pannelli informativi sulle caratteristiche ambientali dei siti.

ART. 63 - Guide del Parco e visite guidate

1. Le visite guidate organizzate dall'Ente nel territorio del Parco sono effettuate dalle Guide ufficiali del Parco, formate con appositi corsi di specializzazione per svolgere attività di educazione ambientale e di accompagnamento con un approccio innovativo legato all'interpretazione ambientale, per sensibilizzare il pubblico sull'importanza di riappropriarsi del rapporto con la Natura, rispettandola, e per divulgare il patrimonio naturale e culturale del Parco.
2. Chiunque accompagni gruppi in visita al Parco deve essere consapevole del significato e il ruolo delle aree protette e dell'importanza della tutela ambientale ed è altresì tenuto ad informarsi sulle regole di comportamento, i divieti, eventuali prescrizioni speciali, gli eventi e le manifestazioni.
3. Le visite guidate sono effettuate nel rispetto dei limiti e dei vincoli del presente regolamento.
4. Le guide per le visite organizzate dal Parco sono responsabili dei fruitori per tutta la durata della visita, indicando le informazioni normative e il comportamento da tenere all'interno del Parco. Nei rapporti con l'Ente rispettano il codice deontologico finalizzato anche ad una comunicazione positiva dell'immagine del Parco.

Capo VII - Sostegno alle comunità locali

ART. 64 - Concessione di finanziamenti e contributi

1. L'Ente Parco concede contributi finanziari nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, annualmente determinate:
 - a. per i seguenti interventi relativi a manufatti e fabbricati siti all'interno del Parco:
 - manutenzione e sistemazione delle reti sentieristiche, ai fini della fruizione, della sorveglianza e dello svolgimento delle attività economiche tradizionali, intervenendo in particolare nel caso di danni legati a eventi meteorologici e a dissesti idrogeologici;
 - rifacimento delle coperture tradizionali;
 - recupero, conservazione e restauro di elementi architettonici tradizionali e di arredo urbano delle pertinenze dei fabbricati (pavimentazioni, recinzioni, muretti a secco, ecc.)
 - restauro di manufatti di interesse storico e religioso e di edifici comuni (fontanili, forni, mulini, ecc). I contributi sono concessi per i soli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.
 - b. per iniziative ed eventi di rilevante interesse per il Parco, compatibili con le finalità istitutive e conformi al Piano e ai suoi strumenti attuativi e al Piano pluriennale economico e sociale e/o oggetto di finanziamenti straordinari statali, europei, di enti locali o di privati; per interventi di riqualificazione e ripristino ambientale.

2. I contributi sono erogabili a soggetti pubblici e privati, enti e associazioni, università e centri di ricerca.
3. I criteri di valutazione delle richieste, l'ammissibilità e le modalità di concessione sono oggetto di apposito bando e disciplinare per l'assegnazione. L'assegnazione diretta può essere concessa con deroga motivata.
4. Oltre all'erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti, l'Ente Parco può utilizzare eventuali finanziamenti disponibili per interventi di carattere straordinario, motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per il Parco, ovvero per la realizzazione di interventi necessari a seguito di situazioni di emergenza e calamità naturali.
5. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente, nell'ambito del bilancio preventivo o, nel caso di contributi straordinari, in sede di variazione di bilancio, nel limite delle disponibilità finanziarie accertate, l'entità massima dei contributi annui erogabili.
6. Per le specifiche tecniche e le modalità di corresponsione dei contributi si rimanda all'ALLEGATO M approvato contestualmente al presente Regolamento.

ART. 65 - Marchio di qualità

1. L'Ente può promuovere attività economiche, sociali e commerciali presenti nel territorio del Parco e nell'area contigua, sia attraverso proprio materiale sia attraverso la concessione d'uso del proprio nome e del proprio emblema, nonché attraverso la creazione di uno specifico marchio.
2. L'Ente Parco può concedere l'uso del proprio marchio a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di sostenibilità ambientale, qualità e tipicità.
3. L'Ente Parco ha istituito e registrato a tale scopo un proprio marchio denominato "Marchio di Certificazione di Qualità" di cui è titolare, e ne verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie. Il Marchio è protetto dalla registrazione di marchio di certificazione italiana e regolarmente rinnovato.
4. L'Ente Parco intende certificare le produzioni ed i servizi presenti sul territorio, che rientrano nelle classi merceologiche indicate nell'ALLEGATO N, valorizzandone la qualità ai fini di:
 - aumentare il livello qualitativo dell'offerta turistica e produttiva del territorio e garantire la salvaguardia del suo ambiente naturale;
 - garantire i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio, favorendo l'accesso ai servizi e ai prodotti a minor impatto ambientale;
 - incentivare l'imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo compatibile con il territorio, salvaguardando le tradizioni locali;
 - semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un'immagine unitaria che l'utente finale possa riconoscere quale indicazione istituzionale della qualità dell'offerta del territorio.
5. L'Ente Parco, con la concessione in uso del Marchio, garantisce il controllo sull'uso del suolo e l'impiego di tecniche a ridotto impatto al fine di assicurare tutela paesaggistica e ambientale dell'area di provenienza del singolo prodotto.
6. Le modalità d'uso e i termini per l'apposizione del Marchio di qualità sulle etichette sono disciplinati nell'ALLEGATO N.

7. Eventuali abusi nell'uso del marchio da parte di aziende non iscritte nell'apposito registro saranno perseguiti secondo quanto disposto nell'Allegato P.

TITOLO V - USI, COSTUMI, CONSUETUDINI DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI, OCCUPAZIONE GIOVANILE E VOLONTARIATO

ART. 66 - Tutela e valorizzazione della cultura locale

1. L'Ente Parco tutela e valorizza, anche attraverso iniziative concordate con i Comuni e con le Regioni, gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali, consolidate e diffuse, delle popolazioni residenti sul territorio, che costituiscono espressione della cultura e dell'identità delle comunità locali.
2. L'Ente Parco contribuisce inoltre a promuovere la conoscenza, lo studio e la diffusione della cultura franco-provenzale nelle sue diverse forme.

ART. 67 - Usi civici

1. I diritti reali e gli usi civici esistenti in capo alle comunità locali sono esercitati coordinando il rispetto delle consuetudini locali con l'esigenza, non comprimibile, di vedere costantemente perseguite le finalità del Parco.
2. Specifiche intese con le Regioni e con gli enti locali interessati possono prevedere modalità di esercizio degli usi civici e dei diritti reali esistenti in capo alle comunità locali, modalità conformi alle consuetudini del luogo, che derogano a disposizioni del presente Regolamento, senza pregiudizio al perseguimento delle finalità del Parco.
3. Eventuali usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente Parco.

ART. 68 - Concessione in uso del patrocinio e del logo istituzionale a enti terzi

1. L'Ente Parco può concedere il patrocinio con l'apposizione del proprio logo per iniziative coerenti con i propri fini istituzionali o rilevanti per la diffusione di buone pratiche di gestione sostenibile. La concessione del patrocinio vale quale riconoscimento, da parte dell'Ente Parco, di iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale, economico e promozionale. La concessione del patrocinio autorizza l'utilizzo del proprio logo accompagnato dalla dicitura "con il patrocinio dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso"
2. La concessione in uso del logo Istituzionale del Parco è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ente a seguito di specifica richiesta e sulla verifica del possesso di una serie di requisiti minimi da parte dell'ente richiedente. È inoltre subordinata a valutazioni preventive volte a garantire il mantenimento del valore intrinseco del logo quale marchio territoriale che rappresenta i valori identitari del Parco: tutela ambientale, sviluppo sostenibile, ricerca di eccellenza, fruizione consapevole. Deve inoltre garantire che non venga minata la riconoscibilità, la credibilità e la portata comunicativa del logo stesso, e delle sue funzioni di garanzia di qualità e tutela del rispetto di tali valori identitari.
3. Le modalità di concessione in uso del Logo Istituzionale sono dettagliate nell'ALLEGATO O.
4. La concessione da parte dell'Ente può essere a titolo oneroso o gratuito. La valutazione dell'Ente non è sindacabile e viene comunicata all'istante con comunicazione formale.

5. L'utilizzo non autorizzato del logo del Parco da parte di terzi è perseguibile a norma di legge.

ART. 69 - Attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile volontario

1. Per il raggiungimento dei propri obiettivi di tutela e promozione del territorio, il Parco coinvolge le associazioni di volontariato impegnate nel settore nelle tematiche dell'ambiente.
2. Si avvale inoltre, sotto il controllo del proprio personale e compatibilmente con le esigenze di specifica competenza tecnica, delle attività derivanti dal volontariato, dalla prestazione di servizio civile volontario, da programmi di reinserimento di comunità terapeutiche, da interventi a favore dell'occupazione giovanile.

TITOLO VI- TIPOLOGIA E MODALITÀ DI COSTRUZIONE OPERE E MANUFATTI

Capo I - Interventi e opere di carattere edilizio

ART. 70 - Edifici e aggregati di interesse storico-culturale

1. Sono "edifici e aggregati di interesse storico-culturale" ai fini delle presenti norme:
 - a. le costruzioni di cui all'art. 18 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco e da esso individuate, ovvero:
 - gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale;
 - i beni isolati di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico o documentario e le case di caccia;
 - i mayen e le strutture di alpeggio;
 - la viabilità storica;
 - b. gli aggregati storici.
2. Nel rispetto dei paesaggi naturali e tradizionali che caratterizzano il territorio del Parco, negli edifici di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, che non alterino gli elementi di pregio architettonico degli edifici; non è ammessa la ristrutturazione urbanistica né la demolizione-ricostruzione; è consentita la demolizione delle superfetazioni.
3. I progetti degli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria devono fondarsi su adeguate ricerche documentarie e architettoniche e sul rilievo delle preesistenze, da rappresentare negli atti progettuali in scala non inferiore a 1:50, con la rilevazione dei diversi tipi di materiali, orizzontamenti e strutture.
4. Gli interventi consentiti sugli edifici di cui al presente articolo devono conservare i caratteri originari degli elementi costruttivi, privilegiando le tecniche che utilizzano, in modo strutturale e non decorativo, materiali tipici dei luoghi come la pietra e il legno, re-impiegando ove possibile i materiali originari. In assenza di apposita normativa definita dai PRGC valgono le seguenti disposizioni:
 - a. nelle coperture devono essere conservate o ripristinate le tipologie costruttive, le pendenze, gli orientamenti, i materiali (di norma a struttura lignea e manto di copertura in lose); in particolare, ove possibile, nello sporto del tetto la struttura deve essere lasciata a vista; gli sporti

del tetto devono mantenere la dimensione originaria; laddove la copertura è in pietra il colmo deve essere realizzato con elementi in pietra;

- b. le grondaie devono essere realizzate in legno o in rame; non è ammessa la formazione di abbaini se non presenti nelle tipologie edilizie della zona; i camini devono essere realizzati in pietra ed avere fattura simile a quella propria dei luoghi: sono comunque esclusi comignoli in cemento; è consentita la realizzazione di lucernai la cui superficie complessiva – per ciascuna falda del tetto – non superi complessivamente 1,5 mq della superficie della falda medesima.
- c. devono essere mantenuti i muri portanti in pietra; gli eventuali interventi di puntuale sostituzione devono essere eseguiti con tecniche simili a quelle tradizionali, mediante muri a secco con pietre sovrapposte poggiate le une sulle altre e con malta cementizia posta internamente senza giunti visibili dall'esterno e con chiusura degli spazi vuoti mediante scaglie di pietra (tecnica a giunti scagliati); la dimensione delle pietre è più elevata per i cantonali ai piani inferiori ed è via via di dimensione più ridotta; devono essere mantenute, per quanto possibile, le volte e le scale in pietra;
- d. devono essere mantenute le quote di imposta dei solai esistenti, eccezion fatta per il caso in cui si effettui – senza lesione dei caratteri architettonici dell'edificio – l'adeguamento delle altezze libere interne ai valori minimi imposti dalla legislazione vigente nel territorio interessato; devono essere conservate e recuperate, di norma, le volte esistenti e i solai in legno, evitando per quanto possibile la sostituzione con soletta in laterocemento;
- e. i muri esterni devono essere trattati in pietra o ad intonaco, a seconda della tipologia storica, escludendo rivestimenti posticci in pietra, legno od altro materiale non tradizionale; il ripristino degli intonaci originari deve essere realizzato con malta di composizione appropriata rifacendosi alla preesistente; sono da evitare intonaci lisci o in "falso rustico" e malte cementizie e intonaci plastici che riducono la traspirabilità delle murature; nuovi cordoli, architravi o altri elementi strutturali devono essere tenuti all'interno del piano di facciata della misura necessaria per completare il paramento esterno con le stesse caratteristiche dell'esistente; è da evitare l'uso della pietra come rivestimento anziché con funzione strutturale; l'utilizzo del legno è ammesso ove esistente utilizzando le tecniche tradizionali (rascard), o nel caso di chiusura di tamponamento di vaste aperture tradizionalmente aperte (fienili); in tal caso esso deve essere posto all'interno del muro in pietra, deve essere trattato con colori naturali ed opachi, tendenzialmente scuri; devono essere mantenute o ripristinate le arcate, le modanature, i marcapiano, i riquadri; gli elementi decorativi preesistenti di facciata (affreschi, meridiane, contorni delle finestre, sezioni frontali delle travi di colmo) devono essere conservati e ripristinati, evitando rifacimenti che ne alterino i caratteri originari;
- f. gli interventi sulle strutture devono utilizzare per quanto possibile gli elementi strutturali esistenti e non alterare la riconoscibilità dell'organizzazione dell'impianto storico;
- g. la dimensione e l'organizzazione delle aperture originarie devono essere rispettate; l'eventuale esigenza di nuove aperture non deve alterare il sistema organizzativo preesistente e deve rispettare il rapporto dei pieni e dei vuoti dell'organismo edilizio evitando la ricerca di simmetrie e allineamenti; è da evitare, di norma, l'uso di scuri esterni, a meno che siano posizionati in profondità rispetto al piano di facciata;
- h. i balconi sono ammessi solo ove preesistenti, con utilizzo del legno o del ferro con sagomature tradizionali dei luoghi, mantenendone la profondità entro la sporgenza delle falde del tetto; è da evitare la formazione di balconate eccessivamente profonde e di terrazzi scoperti;

- i. sono ammessi solo serramenti in legno di semplice fattura o di fattura simile all'esistente, trattati con colori naturali ed opachi; sono ammesse chiusure di ampi spazi aperti con vetrate purché non specchianti e con strutture in legno contenute; sono esclusi davanzali in pietra naturale lucidata e chiusure metalliche per aperture speciali quali sono quelle delle autorimesse e dei depositi;
 - j. le scale esterne vanno conservate e recuperate con uso dei materiali tradizionali (legno e pietra), anche quando il progetto di recupero preveda nuovi accessi verticali interni;
 - k. i loggiati sono da conservare nel loro stato originario, utilizzandoli come terrazzi e portici coperti; qualora, per esigenze abitative, sia indispensabile chiuderli, il tamponamento, preferibilmente in un unico materiale, deve essere posizionato al loro filo interno.
5. Le aree libere di pertinenza degli edifici devono essere incluse nel progetto dell'intervento e devono essere recuperate e mantenute rispettando le componenti vegetali autoctone, ripristinando le configurazioni originarie (muretti a secco, recinzioni, pavimentazioni in pietra); devono essere limitate le superfici impermeabilizzate ed è escluso l'utilizzo di pavimentazioni in conglomerato cementizio.
 6. Deroghe alle disposizioni dei commi precedenti possono essere concesse in presenza di progetti che contengano approfondite ricerche storico-tipologiche, in particolare riferite alle regole di impianto e di evoluzione delle cellule edilizie, ed in cui siano motivate e valutate le scelte progettuali.
 7. Le tipologie di intervento devono richiamarsi agli esempi esistenti e solo in casi motivati e previo studio di inserimento paesaggistico possono essere realizzati interventi con forme e materiali allogegni, come acciaio, vetro e altro.
 8. Il recupero funzionale dei fabbricati storicamente utilizzati per l'alpeggio è ammesso in presenza delle effettive necessità delle aziende che praticano la monticazione, a condizione che sia realizzato con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze.
 9. Se eseguito con materiali originali o a questi assimilabili, è consentito il recupero dei muretti a secco di sostegno e delimitazione, della viabilità minore selciata e delle strutture storicamente utilizzate per l'irrigazione e la fertirrigazione dei pascoli; nuovi impianti di irrigazione e fertirrigazione sono ammessi se previsti nel contesto dei Piani pastorali o, in loro assenza, dalle specifiche indicazioni dell'Ente Parco di cui all'art. 49, e se opportunamente mascherati o interrati.
 10. È vietato il danneggiamento delle incisioni rupestri, dei ritrovamenti archeologici e di ogni altro sito o manufatto di interesse storico, secondo quanto previsto, anche sotto l'aspetto sanzionatorio, dalla normativa vigente.

ART. 71 - Edifici privi di interesse storico-culturale e nuovi edifici

1. Agli interventi sugli edifici privi di interesse storico-culturale e agli interventi di realizzazione di nuovi edifici si applicano i seguenti criteri:
 - a. gli edifici singoli e i gruppi di edifici devono presentare articolazioni planivolumetriche (altezze e volumi dei corpi di fabbrica) simili a quelle degli agglomerati storici dei luoghi; le altezze non devono eccedere quelle esistenti all'intorno; negli edifici a destinazione artigianale devono essere assunte misure di mitigazione visiva con l'utilizzo di barriere arboree e arbustive, lungo i canali di fruizione principali e in riferimento ai punti panoramici;

- b. l'orientamento e l'inclinazione delle falde dei tetti deve essere coerente con la disposizione degli edifici storici; non sono ammesse coperture piane; i tetti degli edifici di civile abitazione devono essere costruiti, ogni qualvolta sia possibile, con le tecnologie tradizionali (strutture lignee con lose); sono ammesse strutture in ferro per edifici di tipo specialistico o artigianale, purché le soluzioni progettuali tengano conto delle relazioni con il contesto e comportino tipologie localmente omogenee;
 - c. ove possibile, devono essere evitati inserimenti di volumi di ridotte dimensioni destinati ad impianti tecnici, da integrare invece nell'edificio;
 - d. i materiali da utilizzare per gli edifici residenziali o turistici devono essere tradizionali (pietra, legno, intonaco), evitando rivestimenti in ceramica, pietra o altri materiali non presenti nella consuetudine locale; i serramenti devono essere in legno ed è vietato l'utilizzo dell'alluminio;
 - e. le nuove autorimesse isolate devono essere realizzate interrate o semi-interrate con copertura erbosa, sfruttando la pendenza del terreno; per il fronte di accesso sono preferibili soluzioni con il serramento posizionato nello sfondato dell'apertura ed evitare solette in cemento armato a vista e a sbalzo, impiegando i materiali tradizionali (pietra e legno); sono da preferire soluzioni di autorimesse collettive inserite nei pressi dei nuclei.
2. Deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma possono essere concesse per gli edifici a destinazione particolare (principalmente di tipo o utilizzo pubblico) o di dimensioni significative o legati ad interventi di recupero di aree degradate e dequalificate in cui occorra intervenire con una modificazione sostanziale anche delle aree libere.
3. I nuovi manufatti di arredo urbano devono essere realizzati con materiali e prodotti tradizionali, in pietra, legno e ferro.

ART. 72 - Spazi aperti di pertinenza degli edifici

1. Nelle aree di pertinenza degli edifici, gli interventi dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- a. le recinzioni devono essere realizzate con altezza per quanto possibile contenuta, interamente in legno o con siepi vive o con muretti di delimitazione in pietra a vista, con coronamento in pietra; all'interno dei nuclei storici è da limitare l'uso di recinzioni tra i fabbricati, ove non consuete o storicamente presenti; in caso di intercettazione di sentieri o percorsi dovranno essere previsti cancelli o attraversamenti; sono ammesse recinzioni temporanee, diverse da quelle sopraindicate solo se funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, comunque da rimuovere a fine stagione;
 - b. le pavimentazioni esterne degli spazi di servizio ai fabbricati devono essere preferibilmente realizzate in pietre locali posate a secco direttamente sul terreno, in ghiaia, in conglomerati di terra, escludendo l'uso di conglomerati cementizi o comunque impermeabili;
 - c. è consentita la messa a dimora unicamente di piante di specie autoctone, preferibilmente di origine locale; l'uso di specie esotiche è ammesso solo nei luoghi (giardini, parchi urbani) in cui è documentata la preesistenza delle stesse, oppure tale preesistenza è desumibile dal contesto architettonico; è ammesso l'impianto di filari di siepi, a segnare limiti di proprietà o percorsi pedonali, purché realizzati con specie autoctone, preferibilmente di origine locale;
 - d. i punti illuminanti esterni delle abitazioni devono essere previsti nelle immediate adiacenze dei fabbricati e prevedere fonti luminose schermate e adeguatamente orientate per ridurre

al minimo l'inquinamento luminoso; è da preferire l'uso di lampade a basso consumo e ad accensione temporizzata;

- e. è vietato apporre insegne luminose di qualsiasi tipo, salvo quelle di interesse pubblico; è consentita l'apposizione di segnaletica di indicazioni commerciali strettamente contigua e adiacente al fabbricato interessato, da sottoporre comunque al rilascio del nulla osta dell'Ente Parco; è da preferire l'uso della segnaletica coordinata concordata tra Parco ed Enti territoriali;
 - f. la realizzazione di nuovi porticati e tettoie è consentita solo con strutture lignee; è da privilegiare l'accorpamento delle legnaie e dei ricoveri attrezzi in un corpo di fabbrica unico, nei pressi del nucleo, da realizzare in legno o pietra e copertura in lose o legno.
2. Le esigenze e le prescrizioni tecniche derivanti dal rispetto di normative specifiche per la funzionalità e la sicurezza di impianti tecnologici devono essere, ove tecnicamente possibile, temperate con l'esigenza prioritaria di mantenere un contesto paesaggistico e naturalistico di qualità. Analogamente, tutti gli impianti tecnologici di pertinenza dei fabbricati devono essere compatibili con il contesto naturalistico e paesaggistico.

ART 73 - Sostenibilità energetica degli interventi sul patrimonio immobiliare

1. Negli interventi di ristrutturazione degli edifici e di nuova costruzione deve essere valutata l'applicabilità delle migliori tecnologie disponibili per la riqualificazione energetica e la riduzione dei consumi.
2. Negli interventi su edifici e aggregati di interesse storico-culturale di cui all'art. 70 del presente Regolamento, in assenza di apposita normativa definita dai PRGC, valgono le seguenti disposizioni:
 - a. sono da preservare materiali ed elementi tecnologici originali del contesto, forma e geometria delle coperture congruenti con la tipologia edilizia;
 - b. è preferibile l'isolamento a cappotto interno per evitare di modificare gli aspetti compositivi dell'edificio nel suo insieme;
 - c. i collettori solari e i pannelli fotovoltaici devono essere integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
 - d. nella scelta dei materiali per i nuovi serramenti è da privilegiare il legno o le combinazioni legno-metallo, con legno a vista; in alternativa è consigliabile mantenere i serramenti originali e inserire nuovi serramenti a taglio termico addossati alla parte interna dell'edificio in continuità con il cappotto interno; sono da evitare vetri specchianti e adottare soluzioni atte a contrastare il rischio di collisione all'avifauna;
 - e. eventuali apparati tecnologici da apporre sulla facciata degli edifici devono essere inseriti senza alterare la composizione delle facciate.
3. Agli edifici privi di interesse storico-culturale e nuovi edifici, di cui all'art. 71 del presente Regolamento, si applicano i seguenti criteri per il miglioramento della prestazione energetica:
 - a. nella sostituzione dei serramenti con tipologie a taglio termico sono preferibili serramenti a geometrie semplici, con telaio in legno o in legno-alluminio; sono da evitare vetri specchianti e adottare soluzioni atte a contrastare il rischio di collisione all'avifauna;

- b. i pannelli fotovoltaici e i collettori solari devono risultare complanari alle falde del tetto;
- c. l'introduzione del cappotto esterno comporta preferibilmente la riqualificazione delle finiture di facciata, sostituendo o mascherando elementi tecnologici incongrui.

ART. 74 - Installazione di cantieri, depositi, strutture provvisorie, piccoli manufatti e arredo urbano

1. I volumi provvisori per cantieri ed altre simili entità devono essere collocati, di norma, in posizione di scarsa visibilità dalle strade principali e non a ridosso degli agglomerati storici.
2. Le aree di deposito devono essere ubicate in posizione defilata dai principali punti panoramici, evitare di ostruire le visuali nelle aree di interesse paesistico e culturale e devono essere accompagnate dalla realizzazione di cortine di vegetazione arbustiva.
3. Non sono ammesse costruzioni provvisorie diverse da quelle di cui al comma 1, ad eccezione di:
 - costruzioni necessarie per lo svolgimento di manifestazioni organizzate dal Parco, dai Comuni o da altri organismi ed associazioni in occasione di feste e fiere, o a fini promozionali, didattici e scientifici, nelle zone urbanizzate e di fondovalle, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
 - costruzioni destinate alla vendita dei prodotti tipici del Parco, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
4. Le costruzioni provvisorie ammesse e i piccoli manufatti di cui al comma 3 devono utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, materiali tradizionali quale il legno, non essere situate nelle vicinanze di aree naturali sensibili e prevedere il ripristino della cortica erbosa, qualora sia danneggiata.
5. Piste e accessi provvisori e le aree e gli apprestamenti di cantiere devono essere rimossi entro la data di scadenza dei lavori, con il ripristino dello stato dei luoghi.
6. Gli elementi e i manufatti di arredo urbano possono essere realizzati con forme e materiali contemporanei, o con materiali, come il legno e la pietra, legati al territorio e alla tradizione, purché caratterizzati da semplicità nelle forme e integrazione con l'ambiente circostante. Deve essere privilegiata la qualità del progetto e la sostenibilità e basso impatto dei materiali impiegati, con attenzione ai costi di gestione e di manutenzione.

ART. 75 - Aree attrezzate a nuovi campeggi e a picnic

1. Le aree attrezzate a campeggio e a picnic sono ammesse solo nelle zone C e nelle zone D definite dal Piano del Parco; i campeggi dotati di strutture fisse per l'alloggiamento possono essere realizzati solo nelle zone D. I campeggi e le aree attrezzate a picnic devono, ogni qualvolta sia possibile, essere localizzati in aree non visibili da strade ad alta frequentazione o di accesso a stazioni o mete turistiche; devono inoltre essere posizionati in modo tale da non interferire con beni di interesse storico-culturale o con beni naturali, o con le visuali panoramiche individuate dal piano.
2. La sistemazione dei campeggi e delle aree attrezzate a picnic deve assecondare la morfologia dei luoghi e mantenere i segni del paesaggio agrario (alberature, muretti a secco), introducendo, ogni qualvolta sia possibile, alberature di mitigazione visiva di specie autoctone di origine locale, in coerenza con il paesaggio circostante.
3. Nelle zone D è consentita l'installazione di pre-ingressi e bungalows. Tutti i manufatti devono presentare la stessa tipologia e dimensione, con struttura e copertura in legno e mascheramento

di eventuali basamenti con muratura in pietra; sono da evitare le recinzioni e intorno ai manufatti deve essere mantenuto il terreno naturale inerbito.

ART. 76 - Attrezzature in quota

1. La realizzazione degli interventi ammessi dal Piano del Parco per le attrezzature in quota (bivacchi, rifugi, gîte d'alpage, punti tappa, sia esistenti sia di nuova costruzione), deve evitare la costruzione di nuove strade; sono ammessi limitati interventi di adeguamento della viabilità esistente.
2. Per la produzione di energia elettrica va privilegiato l'uso di fonti energetiche rinnovabili, scegliendo prioritariamente quelle che richiedano il minor impatto ambientale e paesistico; è ammessa l'installazione di generatori di tipo super silenziato, non inquinanti acusticamente; sono ammessi piccoli bruciatori a legna o a gas, per riscaldamento e per le cucine.
3. È ammessa l'installazione di pannelli solari che non producano impatto visivo nelle aree di particolare pregio paesistico.
4. È ammesso lo sfruttamento idroelettrico con impianti aventi potenza non superiore a 30 kw.
5. Lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire attraverso impianti di depurazione delle acque con trattamento delle acque sul posto, ove possibile anche con il ricorso alla fitodepurazione o altri sistemi di filtrazione.
6. Deve essere ridotta la produzione dei rifiuti (impiego di prodotti a minor contenuto di imballaggi, uso di prodotti biodegradabili, riciclaggio); è da prevedere l'installazione di cartelli di sensibilizzazione e di educazione dell'escursionista indirizzati al compattamento dei rifiuti, e la predisposizione di contenitori per la raccolta differenziata e di attrezzature per il compattaggio.
7. Le attrezzature in quota ammesse dal Piano dovranno essere preferibilmente eseguite con il recupero di costruzioni preesistenti; dovranno prevedere l'ottimizzazione della coibentazione e dell'efficienza energetica, il ricorso a tecnologie a basso consumo energetico e l'utilizzo di materiali costruttivi di bioedilizia.
8. La gestione delle strutture deve essere preferibilmente improntata all'applicazione di un sistema di gestione ambientale certificabile secondo le norme europee e prevedere la promozione di iniziative di sensibilizzazione verso le tematiche ambientali rivolte agli utenti delle strutture ricettive.
9. Nel caso di interventi relativi alle attrezzature di cui al comma 1, comprese quelle in dotazione dall'Ente Parco per i fini istituzionali, l'applicazione delle leggi e regolamenti regionali in materia di ricettività extralberghiera, qualora la specifica destinazione non sia contemplata in dette norme, è effettuata applicando le disposizioni che regolano la volumetria per persona nei rifugi alpinistici in caso di edifici esistenti sia per le nuove realizzazioni. Nel caso di recupero di edifici ai sensi del presente articolo, rientranti nelle categorie di cui all'art.70 del presente Regolamento, o di particolare pregio documentale, sono ammesse altezze interne e superfici aeroilluminanti ridotte rispetto alla normativa vigente in materia, ferma restando l'applicazione delle restanti disposizioni in materia di sicurezza ed igienico-sanitaria.

Capo II - Interventi e opere di carattere viario

ART. 77 - Viabilità carrabile ordinaria

1. Le sezioni trasversali della carreggiata devono essere congruenti con il volume di traffico nei tronchi della rete stradale principale, e non superare mt. 5,75 nelle strade minori; le scarpate devono essere inerbite in modo adeguato all'altitudine e alle caratteristiche dei terreni; devono essere messe a dimora specie autoctone ove indispensabili per la stabilità delle opere e dei versanti; i muri di controripa e di sottoscarpa o di sostegno della piattaforma stradale devono presentare la minor altezza possibile, comunque non superiore a mt. 2.50 fatte salve le verifiche statiche, essere efficientemente drenanti e realizzati in pietra ove possibile locale, o comunque con faccia-vista in pietra a spacco, senza copertine cementizie sommitali; deve essere realizzata l'accurata ricostruzione del reticolo idrografico superficiale, la raccolta integrale delle acque piovane cadenti sulla piattaforma stradale e delle acque di drenaggio; lo smaltimento delle acque predette deve avvenire mediante condutture in ricettori aventi capacità e struttura idonee allo scopo; sono da prevedersi canaline per lo scolo delle acque in legno e comunque evitando, per quanto possibile, l'asfaltatura.
2. Nei punti in cui le tratte stradali incrociano il sistema dei percorsi e dei sentieri identificati dal Piano del Parco, nelle tratte della rete stradale ordinaria possono essere realizzate corsie pedonali o ciclabili protette in legno, munite di raccordo con il sistema viario complessivo e provviste di segnaletica specifica a tutela del ciclista.
3. Ai margini delle strade, in coerenza con il sistema di fruizione identificato dal Piano del Parco devono essere realizzati piccoli spazi di sosta, capaci di ospitare non più di cinque autovetture parcheggiate, separati dalla piattaforma stradale, in posizioni defilate rispetto ai principali coni panoramici, con l'impiego del minor spazio possibile in particolare lungo le aree prative.
4. Nei principali punti panoramici o in prossimità di beni storici evidenziati dal Piano devono essere realizzate piccole aree di sosta con possibilità di installarvi punti informativi.
5. I progetti di allargamento e di modificazione delle strade devono tenere conto della eventuale esistenza di stazioni di specie floristiche, faunistiche e di habitat di elevato interesse, al fine di evitare o mitigare gli impatti.
6. Le protezioni attive lungo le strade (tipo "guard rail"), da collocare solo ove prescritte, devono essere realizzate, ogni qualvolta sia possibile, secondo la tipologia ferro-legno ed in modo tale da non costituire un ostacolo per il transito della fauna; qualora le strade interferiscano con i corridoi ecologici evidenziati dal Piano o risultanti dai monitoraggi dell'Ente Parco, devono essere creati attraversamenti protetti ad uso della fauna selvatica.
7. Le opere d'arte quali ponti, parapetti, muri di contenimento e similari, la cui realizzazione sia anteriore all'anno 1940, devono, ogni qualvolta sia possibile, essere mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro, ripristino e parziale ricostruzione, eccezion fatta per i casi documentati dall'ente attuatore dell'intervento, che attestino che le opere d'arte in oggetto devono essere abbattute e sostituite al fine di garantire la sicurezza della circolazione; nella costruzione di nuove opere d'arte si deve assicurare l'organica continuità delle forme, dimensioni e materiali con quelle storiche presenti nel contesto; le opere devono comunque essere realizzate in modo tale da non costituire un ostacolo per gli spostamenti della fauna e da non arrecare danni ad essa.
8. I tracciati delle strade di viabilità carrabile ordinaria non devono di norma interferire con il sistema dei sentieri e delle strade storiche di cui è previsto il recupero; ove ciò non sia possibile, deve essere ricostruita la continuità del sistema storico con il recupero delle tratte compromesse.

9. Le opere di svincolo devono tendere al minor consumo di spazio possibile, evitando la realizzazione di manufatti che possano alterare gli intorni dei centri storici o le visuali sui principali punti panoramici.
10. Nell'ambito delle operazioni di manutenzione delle scarpate e dei cigli stradali non è consentito l'impiego di diserbanti o disseccanti chimici. L'uso di frese per il taglio degli arbusti deve essere seguito da successivo taglio al colletto.
11. Durante l'attività dei cantieri, sono vietate opere di servizio e deposito nelle vicinanze di aree di interesse botanico o nelle vicinanze delle zone umide e interessate da corridoi ecologici.

ART. 78 - Viabilità forestale e poderale

1. La viabilità forestale e/o poderale è costituita dalle infrastrutture permanenti esistenti per l'accesso ai boschi, ai pascoli e agli alpeggi; la manutenzione ordinaria, straordinaria ovvero la realizzazione di nuovi tracciati è soggetta a quanto previsto dal Piano del Parco e dal Piano di Gestione della ZSC/ZPS IT1201000 Parco Gran Paradiso, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Le sezioni stradali della carreggiata, ogni qualvolta sia possibile, non devono superare i tre metri, comprese le canalette di scolo; nei casi di particolare sensibilità ambientale, la sezione deve essere ridotta, prevedendo piazzole per l'incrocio dei veicoli.
3. La superficie d'usura della viabilità forestale o poderale deve essere realizzata o ripristinata con materiali tradizionali o in terra battuta e frantumato lapideo; la trasformazione del manto di ghiaia e terra battuta in manto di conglomerato bituminoso allo scopo di rendere più stabile e sicuro il fondo stradale, deve essere limitata allo stretto indispensabile e solo nei casi in cui tale stabilità non sia raggiungibile con opere alternative quali un puntuale sistema di drenaggio e regimazione delle acque, nonché con l'uso di pavimentazioni ecologiche; per la regimazione delle acque non è consentito l'utilizzo di materiali impropri o prefabbricati in cemento e metallo e manufatti similari; altre pavimentazioni costituite da materiali tradizionali o storici devono essere mantenute con interventi di consolidamento, restauro e ripristino, ad eccezione dei casi in cui tali pavimentazioni riducano la sicurezza della circolazione.
4. Gli interventi sulla viabilità forestale e poderale devono tenere conto dell'eventuale esistenza di stazioni botaniche o di habitat di elevato interesse floristico o faunistico al fine di evitare o mitigare i possibili impatti.
5. Nei casi in cui il sedime della strada costituisca parte dello sviluppo delle piste per lo sci nordico, è ammesso l'adeguamento ad una larghezza idonea ad assicurare l'omologazione della pista secondo le norme vigenti nella materia sportiva e consentire il passaggio dei mezzi battipista.
6. Nella progettazione di interventi di viabilità forestale e poderale devono essere adottate prioritariamente soluzioni di ingegneria naturalistica.
7. L'accesso ai pascoli è garantito dalla viabilità esistente, sulla quale sono ammessi gli interventi di cui ai commi precedenti.

ART. 79 - Sentieri e opere connesse

1. Le opere di manutenzione ordinaria dei sentieri riguardano una fascia di cinquanta centimetri dal ciglio del sentiero; esse consentono la sramatura della vegetazione arbustiva ed arborea, il taglio della vegetazione erbacea interferente con il sedime, la sistemazione puntuale e localizzata

del fondo, con rimozione di trovanti di piccole dimensioni sul sedime, senza la realizzazione di opere d'arte, la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale esistente.

2. Le opere di manutenzione straordinaria dei sentieri comprendono la limitata modificazione del percorso esistente, se necessaria a garantire maggiore sicurezza per la fruizione, il taglio di alberi schiantati ovvero in piedi ma interferenti con il passaggio; la realizzazione di opere d'arte per il ripristino del tracciato, con rimozione di detriti e sistemazione della pavimentazione in terra e/o in accoltellato; la ricostruzione di muretti di contenimento con tipologia del tipo "a secco"; il rifacimento di fossi di scolo in terra e di canalette e cunette trasversali in pietra e/o legno per il drenaggio delle acque superficiali; la regolarizzazione ed il consolidamento delle scarpate mediante l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; il ripristino e la costruzione di gradini in pietra o in legno; la realizzazione di parapetti in legno; la realizzazione di passerelle fisse con travi portanti in legno, o con putrelle metalliche rivestite, e tavole di castagno o larice affiancate; passerelle mobili in legno o metalliche; l'installazione della segnaletica.
3. Gli interventi devono seguire i tracciati e le sezioni preesistenti; la sezione per l'allestimento di percorsi attrezzati/sentieri natura può tuttavia essere aumentata fino a centoventi centimetri, se non interferente con aree di interesse floristico-vegetazionale; il percorso può essere limitatamente rimodellato per ottenere pendenze idonee al tipo di utenza a cui è destinato, purché ciò non comporti instabilità, distruzione o alterazione di peculiarità ambientali o storiche; nella realizzazione delle opere di cui al presente comma devono essere utilizzati materiali lignei o pietre preferibilmente reperiti sul posto.
4. Gli interventi di manutenzione sui sentieri devono mantenere in opera o reimpiegare i materiali lapidei costituenti le pavimentazioni, i muri di sostegno e le altre strutture di interesse storico, e devono evitare ogni intervento che possa determinare interruzioni o significative modificazioni, anche con riguardo alle pavimentazioni originarie, dei percorsi.
5. Nella manutenzione dei sentieri esistenti, nel loro recupero e nella realizzazione di nuovi sentieri, deve essere evitato il danneggiamento di specie floristiche di interesse conservazionistico; i lavori devono essere eseguiti con modalità che non rechino disturbo alla fauna.
6. È vietato alterare o modificare lo stato di fatto dei sentieri e, in particolare mutare la destinazione d'uso, impedire il libero accesso ai percorsi e ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa a violare il presente divieto.

ART. 80 - Segnaletica e attrezzamento sentieri

1. Lo studio, la predisposizione, l'installazione e l'aggiornamento della cartellonistica relativa all'area protetta, ai suoi limiti territoriali, alle sue emergenze paesaggistiche ed ambientali, alla divulgazione e informazione, alle attività consentite e a quelle vietate sono effettuati, in accordo con i Comuni, a cura dell'Ente Parco secondo un progetto complessivo ed unitario.
2. Non è ammessa, nel territorio del Parco, l'installazione di cartelloni pubblicitari.
3. L'indicazione dei percorsi deve essere effettuata applicando i criteri e la segnaletica convenzionale propri della materia, e deve segnalare i diversi livelli di difficoltà ed eventuali divieti specifici.
4. Attrezzamento sui sentieri:
 - a. *Sentiero escursionistico*, in aree di interesse naturalistico e/o paesaggistico: nei punti in cui vi è difficoltà nella percorrenza, possono essere installate attrezzature con infissi (funi corrimano, brevi scale), che non snaturino la continuità del sentiero.

- b. *Sentiero alpinistico*, destinato all'arrampicata: possono essere installate attrezzature con funi e/o scale.
- c. *Sentiero natura*, in aree di particolare interesse floristico-vegetazionale, faunistico, geologico, speleologico, destinato alla realizzazione di itinerari naturalistici: possono essere installati pannelli e strumenti didattici e punti predisposti per l'osservazione.
- d. *Sentiero turistico o storico*, che si sviluppa in itinerari di ambito locale, su percorsi pedonali, carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri: gli interventi che attengono a tale tipo di sentieri devono assicurare il rispetto dei luoghi.
- e. *Sentieri attrezzati e accessibili ad un'utenza ampliata*, destinati alla realizzazione di percorsi tematici: gli interventi che riguardano tale tipo di sentieri devono eliminare barriere, creare pendenze idonee, predisporre attrezzature per favorire la conoscenza dei luoghi, consentire per quanto è possibile l'accesso e la percorrenza alle persone disabili.

ART. 81 - Parcheggi e aree di sosta

1. I parcheggi e le aree di sosta nei nuclei storici e nei centri abitati (zone D e D1 del Piano del Parco) devono evitare l'alterazione degli intorni dei centri storici e dei beni di interesse storico-culturale, posizionandosi in modo defilato rispetto ai principali con visuali su detti beni e sui principali con panoramici e privilegiando soluzioni di interrimento; le opere di cui al presente articolo devono limitare il più possibile la superficie impermeabilizzata ed essere integrate dalla messa a dimora di fasce alberate di specie autoctone che mitighino gli impatti visivi.
2. I parcheggi e le aree di sosta nelle zone di fondovalle (zone C del Piano del Parco), devono, ogni qualvolta sia possibile, evitare pavimentazioni impermeabilizzanti e grandi estensioni; essi devono essere collocati in posizione defilata, evitando le parti centrali delle piane di fondo valle, la prossimità ad aree di particolare interesse floristico e interessate dai corridoi ecologici.

Capo III - Difesa del suolo e interventi di recupero ambientale

ART. 82 - Opere di difesa e sistemazione del suolo

1. Gli interventi di difesa e sistemazione del suolo devono tendere a ricomporre le componenti morfologiche del paesaggio.
2. Qualora sia necessario l'impiego di materiali tecnologici (cls, reti, tiranti, gradoni, terre armate), devono essere previste opere di mascheramento e di mitigazione.
3. Le opere di sistemazione dei versanti devono prevedere il diffuso impiego di tecniche e soluzioni tipologiche di ingegneria naturalistica.
4. L'esecuzione degli interventi sui corsi d'acqua deve essere effettuata in modo da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e delle comunità vegetali ripariali. In particolare, gli interventi autorizzati che comportino il taglio della vegetazione ripariale devono essere eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna e non su entrambe le sponde nell'arco dello stesso anno. Deroche possono essere previste in relazione a fenomeni circoscritti di rischio per i centri abitati e per le infrastrutture.
5. Le opere di manutenzione idraulica sui canali irrigui e i rûs devono consentire un grado di permeabilità delle acque atto a garantire il mantenimento dei biotopi dipendenti da tale fonte idrica.

6. L'asportazione del materiale dal corso d'acqua deve essere giustificata da situazioni di manifesto sovralluvionamento, e deve essere verificata la compatibilità dell'operazione con il complessivo equilibrio trasporto/deposizione del corso d'acqua.
7. Nelle opere di sistemazione idraulica di sponde, alvei e aree golenali, devono essere utilizzate di norma tecniche di ingegneria naturalistica con funzione idrogeologica, di ricostituzione degli habitat e del paesaggio, prevedendo il mantenimento della massima dinamicità idrologica.
8. Negli interventi di sistemazione idraulica, i manufatti presenti in alveo e sulle sponde, danneggiati o resi inservibili a seguito di eventi alluvionali, devono essere, ove possibile, asportati o rimodellati con il ripristino dei luoghi.
9. Le opere devono comunque essere realizzate in modo tale da non ostacolare gli spostamenti della fauna e da non arrecare danni ad essa.
10. Nel caso di opere, manufatti e impianti situati in aree valutate a rischio, ai sensi della normativa vigente, deve essere presa in considerazione anche l'ipotesi della delocalizzazione, sulla base delle norme regionali.

ART. 83 - Utilizzo di organismi vegetali negli interventi di recupero ambientale, rimboschimento e rinfoltimento

1. Negli interventi di ingegneria naturalistica e di recupero ambientale, devono essere utilizzati esclusivamente individui o parti di essi appartenenti a specie autoctone, facenti cioè parte del patrimonio vegetale spontaneo del Parco. Per gli interventi che richiedono il ripristino della cortina erbosa è necessario l'utilizzo di miscugli di sementi di specie autoctone.
2. Per gli interventi, in cui sia previsto l'impiego di materiale vegetale, è necessario darne comunicazione al Parco indicando le specie e la quantità degli individui che si intendono utilizzare; l'Ente, valutata la quantità del materiale vegetale impiegato, potrà dare autorizzazione alla raccolta dello stesso in aree, all'interno del Parco, che verranno di volta in volta indicate; in caso di mancata autorizzazione alla raccolta in loco, il materiale che sarà utilizzato dovrà avere certificazione di origine. La raccolta nel Parco dei materiali vegetali da utilizzare deve essere limitata a quanto occorre all'intervento da eseguire. L'asportazione di materiale vegetale deve essere fatta in modo da garantire la sopravvivenza, in condizioni ottimali, della popolazione vegetale interessata dal prelievo.
3. Le nuove popolazioni vegetali insediate, con gli interventi di ingegneria naturalistica, attraverso tecniche di propagazione vegetativa devono derivare da individui diversi e, per quanto è possibile, provenienti da stazioni diverse.
4. Negli interventi di ricostituzione boschiva e di ingegneria naturalistica devono essere impiegate solo specie vegetali autoctone; a tal fine il Parco promuove l'individuazione di popolamenti idonei per la raccolta di materiale di propagazione, rappresentativi delle specie vegetali; in tali ambiti possono essere effettuati specifici interventi per migliorare la produzione e la raccolta di seme autoctono, sulla base di un piano specifico, anche in deroga alle prescrizioni delle presenti norme ed a quelle della pianificazione.

Capo IV - Reti e impianti

ART. 84 - Reti di distribuzione dei servizi e impianti tecnologici

1. Le reti di distribuzione dei servizi devono, ogni qualvolta è possibile, aderire ai tracciati viari principali ed essere interrati.
2. Non è ammesso il passaggio di impianti interrati nelle aree di specifico interesse faunistico, floristico e nelle zone umide, ove siano possibili alternative. In caso di impossibilità, dovranno essere adottate tutte le misure di mitigazione necessarie alla salvaguardia dei siti interessati.
3. È fatto divieto di installare serbatoi per combustibili non interrati.
4. È da privilegiare la posa di impianti centralizzati con reti di distribuzione a servizio delle borgate.
5. La rete di illuminazione deve massimizzare il risparmio energetico e ridurre al minimo l'inquinamento luminoso, in conformità alle vigenti normative; i corpi illuminanti devono essere rivolti verso il basso. Gli elementi di arredo urbano devono essere realizzati con materiali e prodotti tradizionali, escludendo tipologie costruttive estranee alla cultura locale.
6. Gli scavi diretti a realizzare reti di distribuzione dei servizi o impianti tecnologici, nelle aree pratiche, devono essere preceduti dalla rimozione della cotica erbosa, da riposizionare sul posto ogni qualvolta sia possibile.

ART. 85 - Reti e impianti per l'energia elettrica e per l'esercizio delle telecomunicazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. l) del DM 17 ottobre 2007 n.184, la realizzazione di nuove reti od impianti di distribuzione dell'energia elettrica e per l'esercizio delle telecomunicazioni, nel caso in cui sostituisca tratte esistenti, comporta il contestuale smantellamento delle tratte dismesse, comprensivo delle strutture di fondazione fino alla quota compatibile con il ripristino dei luoghi, nonché tutte le opere necessarie alla migliore integrazione ambientale e paesaggistica delle nuove opere, e il ripristino dei luoghi.
2. I nuovi impianti e la modificazione di quelli esistenti:
 - a. nei casi di nuova realizzazione, devono comportare l'interramento delle linee di distribuzione; in caso di modifica di impianti esistenti, l'interramento deve essere effettuato ogni qualvolta esso sia possibile; l'interramento è comunque dovuto nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico o archeologico, nonché nelle aree, nei percorsi e nei punti panoramici, negli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale definiti dal Piano del Parco;
 - b. devono evitare percorsi che interferiscono con le aree di elevato valore floristico e vegetazionale e con le singolarità geomorfologiche, così come individuate dal Piano del Parco;
 - c. laddove è dimostrata l'impossibilità dell'interramento delle linee, devono essere individuate soluzioni tecnologiche per ridurre il più possibile il rischio di elettrocuzione e collisione dell'avifauna, attraverso, ad esempio, sistemi di segnalazione visiva ad alta visibilità dei cavi aerei, pali di sostegno in legno o in metallo verniciato opaco, opere di fondazione dei pali di sostegno completamente interrati;
 - d. i manufatti e le cabine di servizio devono integrarsi il più possibile nell'ambiente, privilegiando l'utilizzo di manufatti già esistenti, l'interramento parziale o totale delle nuove strutture o la loro rilocalizzazione in posizioni visivamente defilate; in ogni caso le costruzioni fuori terra

non possono superare l'altezza di tre metri, devono essere realizzate con materiali tradizionali, quali pietra e legno, presentare tipologie costruttive non in contrasto con quelle tradizionali e comportare il mascheramento con barriere vegetali o cortine alberate di specie autoctone;

- e. devono escludere l'apertura di nuove piste e di nuova viabilità permanente per l'accesso ai luoghi interessati dai tracciati; la messa in opera deve avvenire di norma tramite l'utilizzo della rete viaria esistente o di sistemi di trasporto alternativi.
3. Gli impianti in disuso o giunti al termine di esercizio, dei quali non è previsto il riutilizzo, devono essere rimossi dal gestore con il contestuale ripristino dei luoghi secondo modalità da concordare con l'Ente Parco.
4. Sono ammesse, previo nulla osta dell'Ente, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle linee, comprese le potature degli alberi ad alto fusto e il taglio alla base delle piante cedue che ostacolano la funzionalità delle linee. Gli interventi devono essere eseguiti utilizzando la viabilità esistente, in ogni caso con le cautele idonee ad evitare danni all'ambiente o disturbo alla fauna.
5. Non è ammessa l'installazione di nuove linee elettriche aeree ad alta tensione e relativi tralicci e cabine di trasformazione.
6. Nel territorio del Parco non è ammessa l'installazione di nuove infrastrutture di radio-telecomunicazione fatte salve, previa autorizzazione dell'Ente, quelle funzionali alla sorveglianza, al soccorso e quelle necessarie alle popolazioni locali, qualora non siano possibili soluzioni alternative; l'installazione di nuove strutture e la modifica delle infrastrutture esistenti devono privilegiare la concentrazione in siti attrezzati e la condivisione delle stesse infrastrutture da parte di più operatori.
7. Le parabole devono essere collocate nell'ambito di pertinenza delle infrastrutture in modo tale da far sì che le stesse siano visibili il meno possibile dai percorsi e dai punti panoramici principali, compatibilmente con la loro funzionalità.
- ~~8.~~ Nel territorio del Parco non è ammessa l'installazione di impianti eolici.
9. Al fine di incentivare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, sono ammessi: impianti fotovoltaici, in regime di autoproduzione, da installare preferibilmente sulle coperture degli edifici; piccoli impianti fotovoltaici a servizio delle attività agricole, della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale, della sorveglianza e del soccorso.

ART. 86 - Impianti esistenti per la produzione di energia elettrica

1. Negli impianti esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e con finalità di adeguamento tecnico e normativo. Tali interventi devono comportare un migliore inserimento delle opere come: interrimento di tratti di linee, misure di mitigazione degli interventi con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, smantellamento di parti obsolete o non utilizzate, uso di materiali che meglio si inseriscono nel contesto ambientale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere oggetto di preventiva convenzione tra l'Ente Parco e il gestore degli impianti, la quale disciplini i caratteri degli interventi, individui misure di mitigazione di impatti, preveda misure di compensazione e contenga le modalità di trasporto di personale e di approvvigionamento materiali agli impianti in quota.

3. Qualora si debba intervenire sulle condotte forzate fuori terra esistenti, anche attraverso la loro rilocalizzazione, queste dovranno essere interrato in galleria, con l'asportazione dei manufatti non più utilizzati; eventuali piste di servizio dovranno essere eliminate e l'area interessata ripristinata entro la data di fine lavori.
4. Per ogni intervento dovrà essere verificato e ridefinito il DMV (Deflusso Minimo Vitale) secondo i valori previsti dalla normativa regionale e secondo gli obiettivi di mantenimento o ripristino dello stato ecologico elevato degli ecosistemi acquatici dell'area protetta.
5. L'eventuale svuotamento delle dighe per lavori di manutenzione deve essere condotto in tempi lunghi, al fine di garantire un flusso di acqua e sedimenti tale da non causare danni all'ittiofauna e alla vegetazione acquatica e ripariale. Il piano dettagliato delle operazioni di svaso dovrà essere preventivamente comunicato all'Ente, in modo da consentire le attività di monitoraggio e prevenzione dell'eventuale impatto causato dallo svuotamento.

ART. 87 - Piccoli impianti idroelettrici e a uso idropotabile

1. Sono ammessi nuovi impianti idroelettrici solamente per l'autoconsumo, laddove non sia possibile la connessione alla rete elettrica. Questi sono soggetti alle condizioni di cui all'art. 36 del presente Regolamento e in particolare devono:
 - a. rispettare, con le opere di captazione, il Deflusso Minimo Vitale di cui all'art. 37 del presente Regolamento;
 - b. evitare opere accessorie e di servizio che interferiscano con le aree di elevato valore floristico e vegetazionale e con le singolarità geomorfologiche indicate dalla cartografia del Piano del Parco;
 - c. prevedere l'interramento delle condotte e soluzioni in interrato o seminterrato per le centrali di produzione con mascheramento delle porzioni di muratura fuori terra in pietra strutturale e mascheramento della copertura con riporto di terra vegetale per quanto possibile reperita in loco;
 - d. evitare rumori e disturbi all'ambiente provocati da macchinari idraulici o elettrici;
 - e. evitare incrementi della temperatura dell'acqua con conseguenze negative per la flora e la fauna acquatica;
 - f. evitare l'appiattimento delle portate con l'alterazione del regime idrologico e l'artificializzazione di tratti di alveo, con conseguente impatto paesistico;
 - g. escludere l'apertura di nuove piste e di nuova viabilità permanenti per l'accesso ai luoghi interessati;
 - h. prevedere misure di mitigazione e compensazione per tutti i nuovi impianti;
 - i. prevedere la conservazione di habitat idonei al mantenimento della fauna acquatica presente.
2. Gli impianti ad uso idropotabile devono:
 - a. essere commisurati alle necessità previste dai Piani Regolatori vigenti dei comuni del Parco;
 - b. assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente interessato, con la ricomposizione del suolo e del soprassuolo alterati da

- opere e attività provvisoriale, in particolare prevedere manufatti prevalentemente interrati, con parti emergenti in pietra strutturale;
- c. evitare opere accessorie e di servizio che interferiscano con popolazioni di specie floristiche e habitat di interesse conservazionistico;
 - d. per la protezione delle opere di captazione, prevedere recinzioni con uno sviluppo lineare modellato alla morfologia del terreno e presentare accorgimenti costruttivi tali da evitare danni alla fauna selvatica;
 - e. escludere, per quanto possibile, l'apertura di nuove piste e di nuova viabilità permanenti per l'accesso ai luoghi interessati.
3. Gli impianti ad uso idropotabile e di irrigazione dei Consorzi di miglioramento fondiario possono essere utilizzati, in subordine, per la produzione di energia elettrica, senza che ciò comporti incrementi delle captazioni delle opere di presa.

ART. 88 - Impianti di trasporto a fune, a nastro e piste di sci

1. Nel territorio del Parco è fatto divieto di realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste di sci; sono fatti salvi gli interventi di mantenimento, riqualificazione e modesti ampliamenti del domaine skiable esistente ammessi dal Piano del Parco, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del Parco e del Piano di Gestione della ZSC/ZPS IT1201000 Parco Gran Paradiso. Trova in ogni caso applicazione l'art. 5 comma 1 lett. m) del DM 17 ottobre 2007 n.184.
2. Gli interventi relativi agli impianti di trasporto a fune e relative piste, di cui al comma 1:
 - a. devono escludere azioni ed opere che comportino alterazioni alla copertura forestale o del suolo tali da determinare o aggravare rischi idrogeologici; devono altresì escludere opere permanenti ed interventi di modellamento del terreno, se non finalizzati alla restituzione ambientale o alla sicurezza degli utenti; devono prevedere, nelle modificazioni delle piste, il rispetto della vegetazione, senza modificazioni sostanziali del suolo;
 - b. devono limitare la viabilità di servizio permanente allo stretto necessario;
 - c. devono prevedere, per le opere di manutenzione degli impianti, l'utilizzo della viabilità di servizio esistente, in ogni caso con le cautele idonee ad evitare danni all'ambiente o disturbo alla fauna;
 - d. devono prevedere l'inerbimento con miscugli di specie autoctone idonee;
 - e. devono prevedere l'interramento delle linee elettriche e il mascheramento delle relative cabine;
 - f. devono comportare l'asportazione a fine stagione, entro il 30 aprile di ogni anno, di manufatti e macchinari quali recinzioni, barriere frangivento e di sicurezza, erogatori per l'innevamento;
 - g. devono prevedere misure di compensazione, finalizzate al miglioramento ambientale del contesto e al monitoraggio degli impatti sull'ambiente naturale interessato dalle opere, e misure di mitigazione per il migliore inserimento delle opere e dei manufatti;
 - h. devono valutare, in caso di nuove realizzazioni, mantenimento, riqualificazione e/o modesto ampliamento del domaine skiable, o di revisione generale degli impianti a fune, le modalità di riduzione del rischio di impatto per l'avifauna.

3. Gli interventi relativi alle piste per lo sci di fondo, ammesse dal Piano del Parco:
 - a. devono evitare sostanziali alterazioni della morfologia dei luoghi, e in particolare della stabilità delle scarpate, della copertura vegetale e del reticolo idrografico; seguire per quanto è possibile tracciati di strade interpoderali o sentieri già esistenti; evitare percorsi in aree di particolare interesse floristico-vegetazionale o in aree di svernamento e riproduzione della fauna;
 - b. devono, in caso di progetti di nuove realizzazioni, prevedere indagini specifiche sulla vegetazione e sulla fauna;
 - c. devono, per gli interventi di manutenzione, essere effettuati in tempi e con modalità tali da non recare disturbo alla fauna o alterazione della flora, ove del caso previo monitoraggio inteso a verificare l'opportunità di azioni di mitigazione del disturbo e a definire il contenuto delle azioni stesse;
 - d. negli interventi di sistemazione e manutenzione devono essere messe in atto tecniche di ingegneria naturalistica, inerbimenti delle scarpate e dei sedimi con miscugli di specie autoctone idonee, mascheramento totale di eventuali reti antierosione.
4. Le opere di innevamento artificiale devono prevedere:
 - a. l'interramento dei manufatti;
 - b. la limitazione del rumore secondo le classi di emissione sonora fissate dai piani di classificazione acustica comunali vigenti;
 - c. l'esclusione di qualsiasi tipo di additivo;
 - d. l'asportazione degli erogatori al termine di ogni stagione, indicativamente entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Presso gli impianti scioviari non è ammesso l'uso di altoparlanti tranne che per comunicazioni di servizio e di soccorso.
6. Gli impianti a fune esistenti per l'esclusivo trasporto di cose devono essere dotati di dispositivi atti a mitigare il rischio di collisione da parte dell'avifauna ed essere adeguati alle normative vigenti sulle emissioni sonore e inquinanti.
7. In caso di inattività per un periodo di almeno cinque anni degli impianti esistenti, sia per scadenza del periodo di esercizio, sia perché non sussistono comprovate esigenze di utilizzo, il titolare dell'impianto deve prevedere la completa rimozione delle opere e manufatti e la rinaturalizzazione dei luoghi.
8. Nel territorio del Parco è vietato realizzare nuovi impianti a fune o su rotaia, con le seguenti eccezioni:
 - a. impianti permanenti per l'esclusivo trasporto di cose, purché di limitato impatto paesaggistico, dotati di dispositivi atti a mitigare il rischio di collisione da parte dell'avifauna e a limitare il loro livello di rumorosità;
 - b. impianti temporanei funzionali ad attività di cantiere, purché l'installazione comporti il minor danno ambientale, siano dotati dei dispositivi di cui sopra e siano mantenuti in loco esclusivamente per il periodo necessario alle operazioni di trasporto previste.

TITOLO VI I - SANZIONI

Capo I - Sanzioni amministrative

ART. 89 - Illeciti amministrativi

1. Sono punite, ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n.394, e fatte salve le vigenti disposizioni in materia penale, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al pagamento di una somma compresa tra i limiti minimo e massimo previsti dalla medesima legge, le seguenti infrazioni:
 - a. la violazione delle disposizioni del presente Regolamento;
 - b. la violazione delle disposizioni del Piano per il Parco e delle altre disposizioni regolamentari emanate dall'Ente Parco;
 - c. la inottemperanza ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, dal Presidente e dal Direttore, nell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 6 dicembre 1991 n.394;
 - d. la inottemperanza a quanto disposto con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.29, comma 1, della legge 6 dicembre 1991 n.394, esecutivi ai sensi di legge.
2. Per la procedura sanzionatoria, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.
3. In ogni caso è fatta salva l'applicazione della vigente normativa sanzionatoria in materia ambientale.

ART. 90 - Sanzioni e vigilanza

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile.
2. Fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia penale, per le violazioni amministrative alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni stabilite con il Disciplinare delle sanzioni aggiornato con Determinazione Dirigenziale con cadenza biennale (ALLEGATO P).
3. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni contenuti nel Piano del Parco, nel Piano di Gestione della ZSC/ZPS IT1201000 Parco Gran Paradiso e nel presente Regolamento, spetta al Corpo di Sorveglianza dell'Ente, come previsto dalla legge 17 aprile 1956 n.561 che svolge, tra l'altro, funzioni di vigilanza sul territorio protetto con lo scopo principale di tutelare l'ambiente naturale. Per adempiere ai propri compiti i Guardaparco hanno la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria e Agente di Pubblica Sicurezza. La vigilanza spetta altresì ai Carabinieri Forestali dello Stato e al Corpo Forestale della Regione autonoma Valle d'Aosta, nonché agli altri organi ad essa deputati in materia.

ART. 91 - Vigilanza, procedure amministrative e contenzioso

1. Nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, fissate nel Disciplinare delle sanzioni tra un limite minimo ed un limite massimo, e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si tiene in considerazione la gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore

per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.

2. Il Direttore dell'Ente Parco può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato ai sensi del comma precedente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. Il pagamento della sanzione avviene secondo le indicazioni fornite dall'Ente.
3. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Direttore procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile, ovvero in base ad un servizio di esattoria da istituirsi.
4. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 29 commi 1 e 2 della legge 6 dicembre 1991 n.394 e 27 comma 1 del d.lgs. n. 165, del 30 marzo 2001, il Direttore dell'Ente Parco, qualora venga esercitata un'attività in difformità rispetto al piano, al Regolamento, ai provvedimenti emanati in base al Regolamento, all'autorizzazione ovvero al nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima. Il Direttore dispone altresì la revoca del provvedimento abilitativo ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di lavori o trasformazione di opere.
5. In via accessoria, può essere disposto il sequestro o la confisca dei beni utilizzati per la violazione, nonché l'inibizione a richiedere il permesso all'esercizio dell'attività abusivamente condotta sino a tre anni, salvo se diversamente disposto nel presente Regolamento.
6. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostruzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il Direttore provvede agli opportuni atti di demolizione e ripristino a spese dell'obbligato.
7. La violazione, ove possibile, viene contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto al soggetto eventualmente obbligato in solido. In caso di mancata contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
8. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
9. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti ed in particolare l'art.21 comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n.394. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, c.p.c.
10. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per il giudizio di opposizione.

11. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
12. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati in apposito capitolo del bilancio dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 92 - Danno ambientale

1. Ferme restando in ogni caso le competenze del Ministero della Transizione Ecologica in materia di tutela, prevenzione e riparazione del danno ambientale, ai sensi e per gli effetti della Parte VI del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152, l'Ente Parco, ai sensi dell'art. 313, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, in qualità di soggetto danneggiato dal fatto produttivo di danno ambientale, agisce nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi.
2. Quando si è verificato un danno ambientale, l'Ente Parco, nella persona del Direttore, adotta, dandone previa comunicazione al Ministero della Transizione Ecologica, tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare, nonché le necessarie misure di ripristino di cui all'art. 306 del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
3. Per il recupero delle spese sostenute per l'adozione delle predette misure di precauzione, prevenzione, messa in sicurezza e ripristino, il Ministero agisce in via di rivalsa nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili del danno, del pericolo o dell'imminente minaccia di danno.
4. In ogni caso, l'Ente Parco comunica tempestivamente al Ministero della Transizione Ecologica tutte le notizie inerenti casi di danno ambientale o situazioni di pericolo per l'ambiente nonché tutte le informazioni sulle misure di precauzione, prevenzione, messa in sicurezza e ripristino eventualmente adottate.

ART. 93 - Deroghe e limitazioni

1. L'Ente Parco, per motivi di necessità o di urgenza, connessa alle funzioni di sorveglianza, di tutela e gestione dell'ambiente naturale, di protezione civile, di sicurezza, di soccorso o di emergenza, può stabilire deroghe alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non in contrasto con disposizioni legislative dello Stato e delle Regioni territorialmente competenti, ovvero siano di competenza di altri organi o autorità.
2. Le deroghe sono specifiche, motivate e a termine.
3. Qualsiasi provvedimento autorizzatorio ovvero qualsiasi nulla osta concesso in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, deve essere esibito, a richiesta, al personale di sorveglianza ed in ogni caso restituito all'Ente Parco alla scadenza.
4. Il personale dipendente dell'Ente Parco può agire in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sulla base di appositi ordini di servizio del Direttore dell'Ente, motivati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 94 - Regolamenti operativi e disciplinari vigenti

1. Tutti i regolamenti operativi e/o i disciplinari già emanati dall'Ente Parco decadono automaticamente con l'efficacia del Regolamento ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991 n.394.
2. L'Ente può adottare, nel rispetto dell'art.11 della legge 6 dicembre 1991 n.394, per sopraggiunte necessità, eventuali regolamenti integrativi su specifiche materie.